

*Privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza,
si trovarono ad essere senza alcun diritto, schiuma della terra.*

Hanna Arendt

DA CITTADINI AD APOLIDI

LA REVOCA DELLA CITTADINANZA NELLE LEGGI RAZZIALI FASCISTE

Anna Pizzuti 2025 - 2026

Privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza,
si trovarono ad essere senza alcun diritto, schiuma della terra.¹

Nel corso della ricostruzione delle vicende riguardanti gli ebrei di origine straniera presenti in Italia mi sono confrontata spesso con la questione della revoca della cittadinanza italiana agli ebrei di origine straniera che l'avevano ottenuta dopo 1° gennaio del 1919.

Il provvedimento, inserito all'articolo 3 del regio decreto-legge n. 1381, li rese, di fatto, apolidi e quindi obbligati la lasciare l'Italia entro sei mesi, pena l'espulsione coatta prevista per tutti gli altri ebrei stranieri presenti nella penisola a partire dalla stessa data.

Finora, tuttavia, mi ero soffermata prevalentemente sulle disposizioni di legge con le quali il *beneficio della cittadinanza*, come viene definito in molti documenti, era stato acquisito. Con questo saggio, invece, pur tenendo ancora conto dell'aspetto legislativo, ho cercato di ricostruire - insieme alle motivazioni in base alle quali il provvedimento fu inserito tra le leggi sulla difesa della razza - gli effetti che esso ebbe su chi ne fu colpito.

Ho iniziato la ricerca focalizzando l'attenzione proprio sulla scelta del 1919 come anno a partire dal quale determinare chi sarebbe potuto restare in Italia e chi, invece, avrebbe dovuto *lasciare il territorio del Regno*.

Contemporaneamente ho cercato di illustrare, se pure in sintesi, come il concetto di cittadinanza e quello di razza nelle intenzioni del fascismo sarebbero dovuti diventare un unicum ideologico-giuridico *in modo da mantenere il prestigio della razza superiore (ariana) di fronte alle altre, ponendo in una situazione di inferiorità sociale e giuridica gli elementi di razze inferiori*, come si auspica in una rivista giuridica dell'epoca citata nel testo del saggio.

Successivamente, attraverso il riferimento alle principali norme riguardanti la condizione dei nuovi apolidi e servandomi di documenti conservati in alcuni dei loro fascicoli personali, ho delineato il percorso che va dall'acquisizione della cittadinanza, alle modalità burocratiche con cui essa venne tolta, e alle conseguenze che comportò la privazione di quel diritto fondamentale aggiunta a tutti gli altri cancellati per legge agli ebrei italiani.

Ho dedicato, successivamente, l'ultima parte del saggio alla ricostruzione di alcuni ricorsi presentati contro il provvedimento di revoca della cittadinanza.

Insieme a questi, ho esaminato due situazioni analoghe, in cui analoghi atti giuridici riguardavano le disposizioni contenute nella legge sull'esercizio delle professioni da parte degli ebrei emanata il 13 luglio 1939, che colpiva i nuovi apolidi, in particolare quelli esercitanti professioni sanitarie, proprio perché non più cittadini italiani.

Ho ritenuto interessante aggiungere questo argomento al saggio, in ragione del fatto che essi lasciano emergere il palese conflitto esistente tra le leggi antiebraiche e quelle in vigore prima che il fascismo andasse al potere che non furono mai abrogate o quelle che il fascismo stesso aveva emanato.

Ho, infatti ritenuto questa una ulteriore dimostrazione della facoltà che il fascismo si era attribuita di poter essere la fonte giuridica delle proprie leggi, così da poterne emanare - *ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere* - come risultano essere, appunto, quelle antiebraiche.

Per quanto quasi sempre respinti, alcuni di questi ricorsi documentano, inoltre, che ci furono magistrati i quali - in un contesto di acquiescenza che caratterizzò il comportamento della

¹ H. Arendt, Le origini del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, Milano 1996, p. 372

maggioranza dei giudici nei confronti delle leggi antiebraiche - difesero il loro ruolo dalla negazione legale del diritto sulla quale esse si fondavano.

Mi corre l'obbligo di segnalare, in ultimo, che gran parte del saggio si fonda sul ricchissimo patrimonio documentale conservato nei fondi Prefettura e Questura dell'Archivio di Stato di Fiume/Rijeka, nella cui Comunità, e in quella della vicina Abbazia, la presenza di ebrei di origine straniera era prevalente.

Il saggio, come altri di quelli pubblicati sul sito, è accompagnato da un database che contiene le generalità anagrafiche di tutti gli ebrei stranieri per i quali è stato possibile recuperare la declaratoria di revoca della cittadinanza, in linea, questo, con il fine principale di tutte le mie ricerche: riportare alla luce i nomi di tutti coloro che prima vennero privati di tutti i diritti e che, successivamente, furono vittime della Shoah.

INTRODUZIONE

Il 1919 anno cruciale

Durante il fascismo l'acquisizione della cittadinanza italiana continuava ad essere regolata dalla legge 13 giugno 1912 n. 555², legge fondata sullo jus sanguinis - ovvero sulla trasmissione della cittadinanza per diritto di sangue, principalmente attraverso la linea paterna.

Infatti, all'articolo 1, la legge prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di padre italiano e all'art 10 stabiliva che *la donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi*, ratificando, così, il primato del marito nel matrimonio e la soggezione della moglie e dei figli alle sue vicissitudini

Tra il 1919 e il 1922, invece, a seguito del trattato di pace stipulato a Saint Germain, i vari governi che si susseguirono, si trovano a gestire l'inclusione, in uno Stato sino ad allora quasi esclusivamente mononazionale, di gruppi minoritari (tedeschi in Alto Adige e sloveni e croati nella Venezia Giulia), diversi non solo per la lingua, ma per storia e cultura e considerati, durante la guerra, anche nemici.

Un'operazione già di per sé molto complessa, impostata su regolamenti in uso nell'impero austro-ungarico, completamente diversi da quelli che ispiravano la legge sulla cittadinanza in vigore in Italia, e che nel 1938 fornirono l'occasione per la revoca della cittadinanza agli ebrei stranieri residenti nelle province annesse all'Italia a seguito dell'esito della Prima Guerra Mondiale come Trieste e Trento o in forza di trattati successivi come la Provincia del Carnaro. Lo stesso valga anche per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli ebrei stranieri residenti a Fiume e nelle altre località della Provincia del Carnaro³ della quale la città era il centro, che fu possibile solo tra il 1927 e il 1928, comunque con modalità discendenti sempre dal trattato di Saint Germain e che portarono alle medesime conseguenze.

Resta da considerare, inoltre, che la ratifica del trattato di Saint Germain da parte del governo italiano nel settembre 1920, e la legislazione successiva che regolava la sua applicazione, protrattasi fino al 1922, caddero nel momento della massima debolezza dello stato liberale, gestita da governi deboli, incapaci di comprendere la crisi politica e morale che attraversava il Paese nel quale tornavano a diffondersi forme rozze e violente di nazionalismo che si credeva dovessero scomparire con la fine della guerra, delle quali si facevano portatrici anche le bande fasciste già in azione, particolarmente proprio nelle nuove province.

E furono proprio queste che diventeranno, negli anni immediatamente successivi al 1919 quasi un laboratorio nel quale il concetto di appartenenza derivante dallo jus sanguinis inizierà quel processo che la condurrà a fondersi, anche a seguito della politica coloniale fascista, con la pretesa appartenenza razziale.

In definitiva, fu questo il periodo durante il quale il regime iniziò a definire *chi era italiano, chi meritava di essere italiano, chi doveva rimanere nella condizione di suddito*⁴ fino a sviluppare

² LEGGE 13 giugno 1912, n. 555 Sulla cittadinanza italiana sulla [Gazzetta Ufficiale n. 153 del 30 giugno 1912](#)

³ Questa denominazione è preferibile – nell'economia del saggio – a quella di limitativa di provincia di Fiume - per tener conto anche di altre località come Abbazia, Volosca, Laurana, i cui nomi ricorreranno nel database allegato.

⁴ Sull'argomento cfr. Annamaria Vinci, [Il fascismo di confine](#), testo della lezione tenuta a Torino il 18 ottobre 2005. Corso di formazione per insegnanti e formatori sulla storia della frontiera orientale organizzato dall'Istituto

la concezione della cittadinanza come appartenenza di una persona allo Stato (una definizione che pone al centro lo Stato e non il cittadino con i suoi diritti)⁵ al fine di creare una nazione che si riconoscesse in un unico ambito culturale, linguistico, religioso e politico. Una concezione, questa, che naturalmente prevedeva l'assimilazione forzata delle minoranze o la loro esclusione che nel caso degli ebrei, arrivò alla loro persecuzione. S trattava di una vera e propria *ridefinizione dell'italianità*, come scrive Giulia Albanese e si poneva *in una linea di discontinuità, pur nella parziale continuità di alcuni istituti, rispetto al progetto dell'età o dello Stato liberale*. Questa *ridefinizione, [...] arrivò in alcuni significativi momenti a ridisegnare i confini giuridici dell'appartenenza alla nazione, a tutti i livelli possibili*. Questo processo si verificò malgrado apparentemente durante tutto il ventennio rimanesse *in vigore – anche se con alcune modifiche apparentemente limitate e con la ridefinizione progressiva dei rapporti di appartenenza dei residenti nelle colonie e nell'impero, e delle relazioni tra italiani e coloni - la stessa legge di cittadinanza, promulgata nel 1912*.⁶

UNA BREVE CRONOLOGIA

Salito Hitler al potere nel 1933, era iniziato in Italia un afflusso significativo di ebrei stranieri, soprattutto profughi, la cui presenza aveva messo immediatamente in allarme il Ministero dell'Interno e le Prefetture che avevano iniziato a tenere su di essi un serrato controllo.

In realtà questa era la prassi in vigore per tutti gli stranieri che entravano in Italia, ma, nei confronti degli ebrei essa era mirata, come dimostrano le richieste di segnalazioni periodiche alle Prefetture. Valga come esempio la corrispondenza tra la Prefettura di Trieste, che inizia nel 1933 con segnalazioni di ingressi al Ministero degli Affari Esteri e, successivamente, dallo stesso anno, con il Ministero dell'Interno.⁷

L'attenzione del regime si estese anche alle Università e, soprattutto alle Facoltà di medicina, frequentate da studenti provenienti dai paesi dell'Europa dell'Est dove vigeva il *numerus clausus* stabilito dalle leggi antiebraiche in vigore già in quegli anni.

La loro presenza non era vista di buon occhio anche perché essi, una volta laureati, avrebbero tolto posti di lavoro a medici italiani.⁸

Non a caso, forse, la legge n. 184 promulgata il 5 marzo 1935⁹ riguardante la nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie, stabilendo i requisiti per accedere all'iscrizione nell'albo dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, all'articolo 5

regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli e Venezia Giulia e dall'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, con il contributo della Regione Piemonte

⁵ Cfr: [Il concetto di cittadinanza dal Fascismo a oggi. Le edizioni dell'Enciclopedia Treccani come fonte storica](#)

⁶ Giulia Alanese, [Italianità fascista. Il regime e la trasformazione dei confini della cittadinanza 1922-1938](#). Per un esame approfondito del rapporto tra il concetto di razza e quello di cittadinanza nell'ideologia fascista cfr anche Saverio Gentile, *Le leggi razziali: Scienza giuridica, norme, circolari*. EDUCatt 2010

⁷ Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Ministero dell'Interno (d'ora in poi MI), Direzione generale Pubblica Sicurezza ,direzione affari generali e riservati, Cat. A16 (Stranieri ed ebrei stranieri),b 16, f.77 Trieste, Corrispondenza in genere.

⁸ Cfr Elisa Signori, [Una peregrinatio accademica' in età contemporanea: gli studenti ebrei stranieri nelle Università italiane tra le due guerre](#)

⁹ [Legge 5 marzo 1935 n. 184](#) Nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie

stabiliva che potevano essere iscritti nell'albo anche gli stranieri, purchè fossero *cittadini di uno Stato estero, col quale il Governo del Re abbia stipulato accordo speciale, che consenta ad essi di esercitare la professione nel Regno, purché dimostrino di essere di buona condotta morale e politica e di avere il godimento dei diritti civili.* Non c'è un riferimento diretto agli ebrei stranieri, ma montava il sospetto che essi, una volta laureati, sarebbero, a loro volta, diventati cittadini italiani.

Gli anni 1935 e 1936 furono anche quelli in cui l'attenzione sugli ebrei stranieri presenti in Italia aumenta ed inizia ad appuntarsi anche su quelli già divenuti cittadini, accolti e resi cittadini nei decenni precedenti, soprattutto se portavano capitali per investimenti o fiorenti attività commerciali.

I primi segnali che il clima nei confronti di questi ultimi stesse complessivamente cambiando si avvertono nel febbraio 1936, quando Mussolini invia ai dirigenti del Ministero dell'Interno una nota in cui - anticipando di due anni le sue intenzioni - li informa che «*Non è opportuno concedere la cittadinanza agli ebrei immigrati*»¹⁰

Il 30 maggio 1936 – per terminare questo breve exurusus - il Ministero dell'Interno invia ai prefetti la circolare che segue *Con circolare telegrafica del 31 luglio 1933 fu richiesta consistenza numerica singole province profughi ebrei dalla Germania. Interesserebbe ora avere elenco nominativo predetti profughi, anche quelli di stranieri di altre nazioni che risultano professare religione ebraica.*¹¹

INDIETRO FINO AL 1919

Nel mese di marzo del 1938, a seguito dell'annessione dell'Austria al Reich, aumentò l'afflusso di ebrei stranieri che cercavano rifugio in Italia e, con esso, i primi tentativi del regime non solo di impedirne l'ingresso attraverso il controllo delle frontiere,¹²ma anche di rendere più difficile la loro permanenza, limitandone al massimo la durata.

Ed era l'intenzione di far fronte a questo problema che dovette spingere Mussolini a dettare - il 16 agosto del 1938 - una prima bozza del decreto che sarebbe stato emanato il 7 settembre successivo.

*Tutti gli stranieri di razza ebraica, residenti nel regno posteriormente al 1° gennaio 1933, debbono lasciare il territorio nazionale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.*¹³

Il 31 agosto il testo, senza essere stato modificato nella sostanza fu di nuovo rivisto da Mussolini e fu quello il passaggio in cui la data dalla quale far partire un prima (possibilità di

¹⁰ Ministero dell'Interno. Ufficio Personale a Direzione di polizia, 1° febbraio 1936, in M. Sarfatti, *Sono ebrei, sfaldiamoli* in L'Espresso del 30 aprile 1997, ripreso in Anna Pizzuti, *Vite di Carta – Storie di ebrei stranieri durante il fascismo*, Donzelli 2010 p.196 e nota 2

¹¹ ACS, MI, DGPS, DAGR, cat A16 (Stranieri ed ebrei stranieri), b. 1, , Circolare ministeriale n. 4 43/ 13194 del 30 maggio 1936,Ministero dell'interno ai Prefetti del Regno ed alla Questura di Roma. Nella stessa busta esiste copia rinviata nel luglio del 1936 al prefetto di Arezzo con questa aggiunta *Pregasi pertanto interessare dipendenti uffici ps perché raccolgano dati relativi in base elenchi loro possesso senza che gli interessati, per ovvi motivi, ne abbiano sentore. Si resta in attesa urgente invio elenchi di che trattasi.*

¹² ACS, MI, DGPS, DAGR , Cat. A16 (Stranieri ed ebrei stranieri), b.16, f. Trieste, Ingressi ebrei stranieri: il fascicolo contiene pagine di elenchi di ebrei respinti dalla polizia di frontiera.

¹³ ACS, MI, DGPS, DAGR , Cat. A16 (Stranieri ed ebrei stranieri), b. 1, appunto senza intestazione.

rimanere in Italia) e un dopo (abbandonare l'Italia pena l'espulsione forzata) da 1° gennaio 1933 divenne 1° gennaio 1919, l'anno del trattato di Saint Germain a partire dal quale erano iniziati i vari percorsi di acquisizione della cittadinanza da parte degli abitanti nelle nuove province compresa quella del Carnaro.

Fu con questo cambiamento – ad avviso di chi scrive – che si arrivò a formulare l'articolo 3 del decreto che recita: *Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.*

Mussolini sapeva bene che nelle Comunità di Trieste e di Fiume, i componenti erano in gran parte ebrei stranieri che erano potuti diventare cittadini italiani solo a partire dal 1919.

Rendendoli apolidi si faceva in modo che essi venissero equiparati a tutti gli altri stranieri ebrei presenti in Italia – quelli che avevano conservato la cittadinanza della Nazione d'origine e quelli che erano entrati come i profughi.

In questo modo, quindi, anch'essi sarebbero incorsi nel disposto dell'articolo 4 dello stesso decreto, che recita: *Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.*¹⁴

E non è un caso che, nella Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio, al termine dell'elenco delle categorie di ebrei cittadini italiani che non avrebbero subito nessuna discriminazione (qui il termine è usato nel suo giusto significato), compare l'elenco di tutte le esclusioni alle quali saranno soggetti *cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana.*¹⁵

Se è chiaro quindi che la revoca della cittadinanza, come scrive Enrica Asquer, sia nata da due intenzioni sovrapposte, quelle cioè di colpire *uno specifico gruppo di cittadini italiani accomunati da due caratteristiche: l'appartenenza alla "razza ebraica" e la loro recente naturalizzazione,*¹⁶ è altrettanto chiaro che il fascismo si preparava ad una legge sulla cittadinanza nella quale razza e cittadinanza si fondessero anche sul piano giuridico.

Una operazione – così definita in una delle riviste giuridiche dell'epoca - fondamentale per l'ordinamento italiano, coerente con il nuovo codice civile, tesa a *mantenere il prestigio della razza superiore (ariana) di fronte alle altre, ponendo in una situazione di inferiorità sociale e giuridica gli elementi di razze inferiori.*¹⁷

¹⁴ Il decreto fu pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale numero 208 del 12 settembre 1938](#) per essere successivamente inserito nel corpo della legge per la difesa della razza del 17 novembre successivo. Sull'elaborazione del contenuto del decreto vedi: Michele Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei – Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938, Silvio Zamorani editore, Torino, 1994, pp.29-30 e 33

¹⁵ [Qui](#) il testo completo della Dichiarazione della Razza del Gran Consiglio Fascista – 6 ottobre 1938

¹⁶ Enrica Asquer in [Il caso Blinderman. Naturalizzazione, revoca della cittadinanza e antisemitismo nell'Italia fascista](#) in "Italia contemporanea", aprile 2024, n. 304

¹⁷ S. Borghese, Razzismo e diritto civile, in «Monitore dei tribunali» 80 (1939) serie III vol. 16, pp. 353-357 citato da Giuseppe Speciale in [L'eredità delle leggi Razziali – Nuove indagini sul passato, per il Futuro](#) – p. 134, nota 7

L'enigma della revoca

La revoca della cittadinanza agli ebrei stranieri è stata definita un *vero e proprio enigma* [considerato che] *Il regime stabili che soltanto [essi] oltre a subire le stesse misure di discriminazione di tutti gli altri, sarebbero diventati improvvisamente non-italiani e avrebbero dovuto lasciare il Paese entro il 12 marzo del 1939.*¹⁸

Un enigma che potrebbe essere tuttavia risolto evidenziando una coincidenza: il decreto contenente l'articolo con il quale si revocava la cittadinanza agli ebrei stranieri fu emanato solo due giorni dopo quello che espulse dalla scuola tutti gli ebrei residenti in Italia e ciò a conferma che la diffidenza verso lo straniero e l'intenzione di colpire le strutture culturali sono, di fatto, caratteristiche di ogni dittatura.

In più, come scrive Alessandra Minerbi, [gli ebrei stranieri, anche quelli che erano diventati cittadini italiani] erano il bersaglio perfetto: questi potevano essere presentati come l'elemento più estraneo al corpo della nazione, i primi, dunque, a dover essere colpiti.¹⁹

Dal punto di vista giuridico, invece, il provvedimento si poneva, come tutte le leggi antiebraiche, in quella che Baldassarre Pastore definisce *la negazione legale del diritto, [espressione del] carattere volutamente e intollerabilmente ingiusto di provvedimenti normativi che sono, in realtà, meri atti di arbitrio.*²⁰ Arbitrio al quale era stata forma di legalità.

Vale la pena, a questo proposito, accennare al modo in cui il regime avesse ridotto ad una funzione puramente formale tutti gli ordinamenti legislativi ed amministrativi che avevano trovato il loro fondamento sui principi dello Stato liberale, a partire dallo Statuto Albertino, assegnando a se stesso la legittimazione giuridica dei propri atti legislativi.

Il 31 gennaio 1926 il Parlamento, ormai completamente fascistizzato, nell'ambito delle leggi cosiddette fascistissime, aveva approvato un Decreto Legge con il quale si stabiliva che le norme giuridiche necessarie per disciplinare l'esecuzione delle leggi e l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo sarebbero state emanate con Reale Decreto, previa

¹⁸ Rapini, Andrea; Dodi, Giulia in Andrea Mariuzzo (a cura di) *La revoca della cittadinanza agli ebrei stranieri in Emilia Romagna durante il fascismo. storia, memoria, identificazione.* – Il Mulino (2022), pp. 219-244.

¹⁹ Alessandra Minerbi, Il decreto legge del 7 settembre 1938 sugli ebrei stranieri, "Rassegna mensile di Israel", 2007, n. 2

²⁰ Baldassare Pastore - Il 1938 e le ferite dell'antisemitismo giuridico in [Moked del 29 novembre 2018](#)

deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato.

Sempre con Decreto Reale, inoltre, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si sarebbero potute emanare *norme aventi forza di legge nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.*²¹

Questa modalità legislativa costituì la base sulla quale *il legislatore fascista* [sarebbe poi giunto] a costruire la “diversità giuridica” dei cittadini italiani di razza ebraica e [...] a introdurre uno statuto speciale per la popolazione ebraica²² che sarebbe divenuta, di fatto, estranea alla comunità nazionale con l’abbandono dell’eguaglianza statutaria tra tutti.²³

Questo processo di *legalizzazione dell’arbitrio* conobbe un’ultima tappa nel *Libro primo del nuovo Codice civile - Delle persone e della famiglia* - che si andava redigendo proprio negli stessi mesi in cui si stava formalizzando l’inizio della persecuzione razziale.

Nel testo della presentazione a Vittorio Emanuele III da parte del Ministro guardasigilli Arrigo Solmi, avvenuta il 12 dicembre del 1938, si legge, infatti: *E' sembrato conveniente, [...] in armonia con le direttive razziali del Regime, porre nel terzo comma dell'art. 1 una disposizione con la quale si fa rinvio alle leggi speciali per quanto concerne le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze.*²⁴

E, infatti, con il terzo comma dell’articolo 1 del codice, nella versione definitiva del 1942 si stabilirà che *le limitazioni della capacità civile derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi*, consacrando così al più alto livello l’irrompere del concetto di razza nell’ordinamento italiano.

Fino al 14 novembre 1943²⁵ agli ebrei italiani non fu revocata la cittadinanza con un atto

²¹ [Legge 31 gennaio 1926, n. 100](#) in [Gazzetta ufficiale n. 25 dell’1 febbraio 1926](#)

²² Silvia Falconieri, *La legge della razza: strategia e luoghi del discorso giuridico fascista*, il Mulino, Bologna, 2011 citato in Fabio Franceschi, *Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma, Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 38/2014, nota 42, p.17

²³ Giuseppe Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2011; citato in Fabio Franceschi in *Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma, Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 38/2014, nota 42, p.17

²⁴ Nello stesso giorno fu approvato il [Decreto legge n. 1852](#) - Approvazione del testo del Libro Primo del Codice Civile in [Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 dicembre 1938](#).

²⁵ Il 14 novembre 1943 è la data di pubblicazione della Carta di Verona, il piano programmatico per il governo della Repubblica Sociale Italiana, nella quale, al punto 7 si legge: *Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica*. L’articolo fu alla base della Shoah in Italia

ufficiale: fu l'insieme dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che, di fatto, fece in modo che la loro capacità civile fosse, in pratica, ugualmente quasi del tutto annullata.

Agli ebrei stranieri che, invece, avevano acquisito la cittadinanza italiana, la capacità giuridica fu tolta del tutto.

L'applicazione delle leggi

L'articolo 8 della legge italiana sulla cittadinanza, risalente al 1912 e mai abrogata dal regime, non prevedeva la revoca, bensì l'eventualità della *perdita del beneficio*.

Questa poteva dipendeva da cause, se così si può dire, burocratiche, come, ad esempio, l'acquisto spontaneo di una cittadinanza straniera da parte di chi avesse stabilito la propria residenza all'estero o da parte di chi, *avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio*.

L'aspetto sanzionatorio era riservato solo a coloro i quali avessero *accettato impiego da un Governo estero o [fossero] entrati al servizio militare di potenza estera*.²⁶

L'unica modifica alla legge fu apportata nel gennaio del 1926, nell'ambito delle leggi fascistissime, proprio all'articolo 8: *La cittadinanza [sarebbe stata persa anche] dal cittadino, che commette o concorra, a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato*.²⁷

La modifica, con tutta evidenza, andava a colpire gli antifascisti rifugiati all'estero, ma va sottolineato anche l'accenno al buon nome e al prestigio dell'Italia, rimandi a quel sentimento sul quale, nel corso degli anni, il fascismo avrebbe radicato la propria concezione totalitaria dell'appartenenza nazionale, sulla quale nacque e si sviluppò il processo che portò alle leggi per la difesa della razza.

La loro applicazione fu gestita da tre Direzioni Generali del Ministero dell'Interno, in primo luogo dalla appositamente istituita Direzione Generale della Demograzia e Razza ma un ruolo fondamentale, oltre ad essa – come scrive Saverio Gentile - *lo recitavano anche la Divisione Affari Generali e Riservati, giacché tali ovviamente erano considerati quelli inerenti agli ebrei, e la sezione III della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, che aveva compiti spiccatamente operativi*.²⁸ Del resto era quest'ultima che fin dal 1933 aveva, tra i suoi compiti il controllo della presenza degli ebrei stranieri in Italia

Sempre presso il Ministero dell'Interno, inoltre, furono istituite commissioni specifiche, come

²⁶ Articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n.555 cit.

²⁷ [Legge 31 gennaio 1926, n. 108](#), in [Gazzetta Ufficiale n.28 del 4 febbraio 1926](#)

²⁸ Saverio Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)* cit

il cosiddetto Tribunale della Razza²⁹ che aveva la facoltà di dichiarare *la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile* [arianizzazione] quello di escludere dall'applicazione delle leggi stesse [discriminazione] Alla Direzione di Pubblica Sicurezza si fa già riferimento, se pure indiretto, già nel decreto del 7 settembre in cui, all'articolo 4, si legge che la misura di espulsione degli ebrei stranieri che non avessero lasciato l'Italia, sarebbe stata eseguita a *norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge*. Inoltre il decreto all'articolo 5 affidava al Ministero dell'Interno la risoluzione delle *controversie che potessero sorgere nell'applicazione del decreto-legge*.³⁰ Non va comunque dimenticato che l'applicazione delle leggi antiebraiche mise in moto una macchina burocratica che coinvolse Prefetture, Questure, Podestà facendo in modo che la persecuzione diventasse quasi un normale compito amministrativo.

Le circolari

Una delle caratteristiche della legislazione antiebraica ad ogni modo, fu quella di essere applicata anche al di fuori dell'ordinaria pratica legislativa cioè *attraverso semplici circolari riservate del Ministero dell'Interno contenenti una massiccia serie di nuovi provvedimenti che finirono per ampliarne in modo capillare l'opera coercitiva*.³¹ Molte di queste circolari riguardarono anche gli ebrei stranieri con cittadinanza italiana resi apolidi.

Quelle illustrate di seguito ne costituiscono solo una minima parte.

Il 12 settembre 1938 - ad appena cinque giorni dall'approvazione del decreto - il sottosegretario agli Interni, Guido Buffarini Guidi, ordinava ai prefetti del regno di trasmettere *con massima rapidità elenchi di stranieri di razza ebraica residenti dal 1º gennaio 1919 e di stranieri che abbiano acquistato cittadinanza italiana posteriormente*.³²

Dagli elenchi dovevano risultare le generalità complete, la professione, la nazione di provenienza, il documento di riconoscimento e la sua validità, la causa per cui erano emigrati nel regno.

Le risposte, consistenti in elenchi separati, a seconda che si trattasse di rifugiati o di ebrei stranieri che avessero acquisito la cittadinanza italiana dopo l'1 gennaio del 1919, arrivarono alla Direzione generale della Pubblica Sicurezza tra il 9 ottobre del 1938 e il novembre successivo; uniche eccezioni Pescara, che consegnò l'elenco dei residenti già il 12 settembre, e Milano, che consegnò i propri il 19 gennaio del 1939.

In realtà un confronto di date fa emergere un particolare interessante. Già prima che gli

²⁹ Sul Tribunale della razza vedi Anna Canarutto Le leggi contro gli ebrei e l'operato della magistratura in *La Rassegna Mensile di Israele*, vol. 54, No. 1/2, 1938 - Le leggi contro gli ebrei: Numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista (Gennaio - Agosto 1988), pp. 219-232.

³⁰ Lo stesso articolo viene riproposto nelle leggi approvate l'11 novembre 1938 a conferma del fatto che agli ebrei colpiti dai provvedimenti razziali veniva tolta ogni forma di tutela giurisdizionale. Sull'argomento cfr: Giuseppe Speciale L'eredità delle leggi razziali del 1938. Nuove indagini sul passato, ancora lezioni per il futuro in *Leggi Razziali. Passato / Presente*, a cura di Giorgio Resta e Vincenzo Zeno, Roma TrE Press 2015, pp129-145

³¹ Cfr a questo proposito Stefano Caviglia, "Un aspetto sconosciuto della persecuzione: l'antisemitismo «amministrativo» del Ministero dell'Interno." *La Rassegna Mensile Di Israel*, vol. 54, no. 1/2, 1988

³² ACS, PS, A 16 (Stranieri ed ebrei stranieri), b. 1, fasc. A, circ. 443/35278 recante per oggetto: Censimento ebrei stranieri.

elenchi richiesti alle prefetture arrivassero al Ministero dell’Interno, il 10 ottobre del 1938 quest’ultimo era stato in grado di produrre una *Rubrica speciale degli ebrei stranieri*, contenente le loro generalità, da affiancare al Servizio Rubriche di Frontiera allora in vigore, una pubblicazione periodicamente aggiornata, che riportava l’indicazione del provvedimento da adottare in caso di rimpatrio permanente o temporaneo a persone sottoposte a vigilanza. Gli ebrei stranieri presenti in Italia erano stati già compresi nel censimento del 24 agosto 1938, ma ciò non rende meno stupefacente la celerità della compilazione di questa nuova forma di schedatura: il ristretto arco di tempo entro il quale furono compilati gli elenchi richiesti dalla circolare conferma tutta l’attenzione che nel corso degli anni precedenti, era stata rivolta alla presenza degli ebrei stranieri in Italia.

Tra il mese di ottobre del 1938 e il novembre successivo, sempre attraverso ministeriali riservate, furono apportate alcune importanti modifiche a quanto era stato previsto dal decreto.

Il 27 ottobre 1938, infatti, le prefetture e la Divisione della Polizia di Frontiera vennero avvise che gli ebrei residenti in Italia in epoca anteriore al 1 gennaio 1919, anche se avessero conseguito e successivamente perduta la cittadinanza italiana dopo [quella] data e gli stranieri che avessero contratto matrimonio con una italiana di razza ariana anteriormente al 1° ottobre 1938, sarebbero potuti rimanere in Italia.³³

In più la stessa legge sulla difesa della razza approvata l’11 novembre 1938, all’articolo 25 stabiliva che anche gli ebrei di nazionalità straniera residenti di lunga permanenza i quali anteriormente al 1° ottobre 1938 avessero compiuto il 65° anno di età avrebbero evitato l’espulsione.

Le procedure da seguire per poter apportare le correzioni furono comunicate alle Questure il 24 novembre 1938: le richieste di nuove inserzioni, revoche e rettifiche di generalità errate dovevano essere inviate direttamente alla Divisione Generale di Frontiera e Trasporti con singoli moduli che dovevano portare in alto, in carattere neretto, la dicitura “*Rubrica speciale ebrei*”.

A conferma che alle concessioni si affiancavano pesanti vessazioni, la circolare del 27 ottobre 1938 ricordava che “*le dichiarazioni dell’Istituto Nazionale per i cambi con l’estero attestanti che gli ebrei hanno ottemperato agli obblighi valutari dovranno essere ritirate e custodite negli uffici e Comandi di confine*”

Dopo il varo dei provvedimenti, infatti, era iniziata un’intensa attività anche da parte della Banca d’Italia e dell’Ispettorato del Credito, per regolamentare la cessione di valuta a favore degli «espatriandi» e la concessione del benestare per l’esportazione di masserizie. Ed era stato disposto che le richieste di valuta avanzate da ebrei stranieri o «stranierizzati» dovevano essere sottoposte all’esame dell’Istituto nazionale per i cambi con l’estero (Ince), anche se il loro ammontare fosse rientrato entro i limiti vigenti per le normali assegnazioni.

Erano disposizioni che unificavano, nelle vessazioni, sia gli ebrei stranieri che erano allontanati dall’Italia per legge, sia quelli italiani i quali, a loro volta, cominciavano a cercare

³³ Ministero dell’Interno a Prefetti del Regno, Questore di Roma e, p.c. Divisione polizia di Frontiera. Raccomandata n. 443/79790 del 27 ottobre 1938, Riservatissima-Urgente da Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Direzione Affari Generali e Riservati a Prefetti e Divisione polizia di Frontiera - Oggetto: ebrei stranieri, in ACS, MI, DGPS, DAGR, A16 (Stranieri ed ebrei stranieri) b. 2

rifugio lontano dall'Italia.³⁴

Tornando alle procedure di revoca della cittadinanza, va sottolineato che ciascuna pagina degli elenchi contenenti i nomi di coloro per i quali erano state emesse le declaratorie di revoca della cittadinanza compilati entro il mese di dicembre del 1938 contiene in calce la data della registrazione di ciascuna di esse presso la Corte dei Conti.

Questo organismo, peraltro, era anche in altro modo coinvolto nell'applicazione delle leggi razziali, considerato che presso questa Corte era stato registrato il Regio Decreto n. 665 del 27 marzo 1939, contenente lo statuto dell' E.G.E.L.I (Ente di gestione e liquidazione immobiliare) e che un suo membro ne presiedeva il Collegio sindacale.³⁵

La registrazione delle declaratorie fece in modo che tutto l'iter burocratico delle revoche terminasse diversi mesi dopo il 12 marzo del 1939, data entro la quale gli ebrei stranieri insieme a quelli divenuti cittadini italiani ma ora resi apolidi, avrebbero dovuto abbandonare l'Italia.

Il ritardo veniva comunque ad aggiungersi ad una situazione che - nonostante le continue circolari e l'impegno della Polizia di frontiera nei respingimenti - vedeva continuare l'afflusso di profughi provenienti dalle nazioni dell'Europa centro-orientale, al punto che lo stesso ministero, sempre attraverso la Direzione generale di pubblica sicurezza, informò la Direzione Generale Demografia e Razza che: *Poiché si approssima la data suindicata [il 12 marzo 1939 NDR], questo Ufficio, sentito il parere del ministero degli Affari Esteri, sarebbe d'avviso che venissero impartite disposizioni alle Prefetture del Regno, perché soprassiedano, anche dopo la scadenza del termine stabilito, ad ogni provvedimento nei confronti degli stranieri di cui innanzi, in attesa delle decisioni che verranno prese da codesta On. Direzione Generale.*³⁶

Considerato tuttavia che il contesto internazionale rendeva quasi impossibile l'emigrazione, il Ministero dell'Interno fu costretto a concedere proroghe che comunque furono revocate il 9 dicembre del 1939, salvo che per coloro le cui pratiche per l'emigrazione fossero a buon punto.

³⁴ Per tutte le disposizioni valutarie relative all'espulsione degli ebrei stranieri, cfr Michele Sarfatti, *La normativa antiebraica del 1938-1943 sui beni e sul lavoro* - Pubblicato senza firma in: *Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, Rapporto generale*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 2001, pp. 61-87, 89-114 (qui riprodotto con note più dettagliate). Sull'argomento cf. anche: Ilaria Pavan, *Le conseguenze economiche delle leggi razziali*, Il Mulino 2022. E, a proposito di circolari *Dal mese di settembre 1938 al settembre 1943* – Scrive l'autrice - *ne furono emesse circa duecento che, emanate dai vari ministeri o altri organi dello Stato, servirono ad anticipare, a specificare e a dare concretezza ai provvedimenti di carattere generale già emanati o a rendere operative disposizioni inedite, riferite ad ambiti fino a quel momento non ancora toccati dalla campagna razzista.*

³⁵ Articolo 12 del Regio Decreto n. 665 del 27 marzo 1939 il cui testo è rinvenibile sul sito del Centro di documentazione ebraica contemporanea nella sezione [Le leggi antiebraiche dell'Italia fascista](#)

³⁶ ACS, MI, DGPS, DAGR, A16 (Stranieri ed ebrei stranieri) b. 2 Circolare urgente n. 443/5550 del 2 marzo 1939, Ministero dell'Interno a Direzione generale demografia e razza, oggetto: Ebrei stranieri – uscita dal Regno.

Diventare cittadini italiani

Il fondo S (Stranieri) dell'Archivio di Stato di Fiume conserva i fascicoli personali aperti per tutti gli ebrei stranieri, sia residenti che profughi, che vivevano o transitavano nella provincia. Tra quelli dei residenti, si rinvengono anche i fascicoli degli ebrei stranieri ai quali la cittadinanza era stata prima concessa e poi revocata.

I documenti che questi ultimi conservano offrono un importante contributo alla ricostruzione delle tappe di tutto il percorso oggetto di questo saggio.

Il dottor Andrea Fenyves, di origini ungheresi, prima di trasferirsi a Clana, una località della Provincia del Carnaro, risiedeva a Samo di Calabria, in provincia di Reggio Calabria. E' qui che, nel giugno del 1931 presenta *una istanza a questo Ministero per ottenere la concessione della cittadinanza italiana in base all'art. 4 n.2 della legge 13 giugno 1912 n.555*, in quanto residente in Italia da più di cinque anni.

Il prefetto di Catania fornisce *favorevoli informazioni sulla condotta morale e politica dell'interessato, nonché sulla sincerità dei sentimenti di italianità da lui professati.*

In considerazione di ciò l'Ufficio del personale del Ministero dell'Interno chiede alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza *di far conoscere se nulla osta nei riguardi della Pubblica sicurezza all'accoglimento della domanda.*

La risposta arriva entro pochi giorni ed è positiva, così. Con il *Regio Decreto emanato il 5 novembre del 1931 e registrato alla Corte dei Conti il 13 dello stesso mese è concessa la cittadinanza italiana al Signor Andrea Stefano Fenyves di Salomone*³⁷

Sigismondo Kugler il 4 gennaio del 1930 presenta alla Prefettura di Fiume *la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana*, come previsto dal Decreto Legge n. 723 del 12 maggio del 1927. A sua volta la Prefettura informa la Questura, perché *pratici indagini sulla condotta morale e politica e sui sentimenti di italianità del richiedente e della di lui famiglia.*

Nel riferire sul risultato delle indagini, - scrive ancora il Prefetto - il Questore vorrà *pronunciarsi sull'opportunità o meno di accogliere o meno la domanda in oggetto e se e per quale motivo il richiedente possa ritenersi assimilato all'ambiente nazionale fiumano.*

Il pronunciamento della Questura è positivo, in quanto *il richiedente ha prestato servizio militare, non vanta pretese verso l'Erario dello Stato e può pagare la tassa di concessione della cittadinanza italiana. Può considerarsi assimilato all'ambiente fiumano, dato che la famiglia usa la lingua italiana, si dimostra di sentimenti favorevoli all'Italia e ossequiente alle leggi dello Stato e ossequiente alle Istituzioni del Regime Fascista. Risulta iscritto alla Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti fin dal 1926.dal 1926, Nulla osta, pertanto, da parte di questo ufficio all'accoglienza della istanza avanzata per il conseguimento della cittadinanza Italiana.*³⁸

In un altro fascicolo, quello di Emilio Milch, si trova il decreto prefettizio con il quale una analoga domanda è stata presentata.

Il testo è il seguente: *Esaminata la dichiarazione di eleggere la cittadinanza ai sensi dell'art. 6 del Regio Decreto Legge 12 maggio 1927, n.723; visto che il richiedente è pertinente a Fiume dall'anno 1920, giusta certificato di pertinenza e residente pure a Fiume, decreta: è*

³⁷ ACS, Mi,DGPS,DAGR, Anni 1930-1931, b.65, f. A2 Cittadinanze, Fenyves Andrea Stefano

³⁸ Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, fascicolo Kugler Sigismondo

riconosciuta la cittadinanza italiana al signor Emilio Milch [...] Col presente decreto acquistano la cittadinanza italiana anche la di lui moglie [...] e i figli [...] Fiume, 1° ottobre 1927 Il Prefetto³⁹

Salomone Weisz acquisisce la cittadinanza italiana in base al Decreto Legge 1º dicembre 1934, n.1997 che modificava l'articolo 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555 e consentiva che - a determinate condizioni, e anche per speciali circostanze - poteva essere conceduta (sic) con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato la cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici⁴⁰

La revoca e le reazioni

Il 23 ottobre 1938 Dante Almansi, il presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, così scriveva al Presidente della Comunità Israelitica di Fiume

La Comunità di Trieste ha ritenuto opportuno di segnalare a questa Unione i moltissimi e diversissimi casi che si presentano per i nostri corrispondenti di quelle nuove province in seguito al decreto del 1º settembre circa gli ebrei stranieri e quelli che abbiano perso la cittadinanza italiana dopo il 1919.

Poiché questa Unione desidera far presenti i predetti casi alla competente autorità perché siano benevolmente esaminati, sembra opportuno che codesta Comunità, a simiglianza di quella triestina, ci rimetta un promemoria in fatto e di diritto, elencante i più importanti casi che si presentano per i corrispondenti fiumani in relazione ai problemi della cittadinanza.

Il Presidente della Comunità di Fiume risponde il 14 ottobre 1938, con una relazione molto dettagliata.

Le categorie degli ebrei fiumani, cittadini italiani – scrive - toccate dalla presente legge sono le seguenti:

- a) coloro che possedevano prima del 1 gennaio 1910 [...] la cosiddetta pertinenza al comune di Fiume, in forza al Decreto Legge del 12 maggio 1927 n.723 acquistavano di pieno diritto la cittadinanza italiana, [...];
- b) coloro che, [...] abbiano presentato al prefetto di Fiume la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ed il prefetto abbia accolto tali dichiarazioni
- c) con il Decreto 2 dicembre 1928 n.2692 è stata data al prefetto di Fiume la facoltà di conferire con proprio decreto la cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume da almeno un quinquennio;
- d) i cittadini ungheresi residenti a Fiume non appartenenti alle categorie a e b potevano acquisire la cittadinanza italiana in base alla legge 13 giugno 1912 n. 555.

Poco più di un mese dopo, il 27 novembre 1938, il presidente della Comunità di Fiume a scriveva ancora a Roma:

Prego gentilmente di volerci comunicare qualcosa in merito, essendo che tra i colpiti si estende sempre di più lo sbigottimento e l'ansia per l'incertezza nella quale essi vivono, acciò che non sanno dove e come andarsene entro il termine fissato. La maggioranza di essi è priva di mezzi e non siamo nella possibilità di procurarglieli né dar loro informazioni di sorta su come o dove avrebbero la possibilità di andare

³⁹ Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, fascicolo Milch Emilio

⁴⁰ Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, fascicolo Weisz Salomone

Nel frattempo l'Unione, oltre ad esaminare tutta la drammatica situazione che stava colpendo tutti gli ebrei presenti in Italia, cercava di raccogliere, attraverso la consultazione di esperti, norme in vigore da sottoporre alle autorità italiane, nel tentativo di dimostrare l'illegittimità non tanto della riduzione alla condizione di apolidi, quanto gli obblighi che gli Stati avevano verso di essi.

Il principale riferimento è a una serie di convenzioni internazionali, stipulate dal 1922 al 1933. Viene citata in particolare la Convenzione Internazionale del 28 ottobre 1933 alla quale peraltro aveva aderito anche il governo italiano in data 16 gennaio 1936.⁴¹

La Convenzione riguardava i rifugiati armeni e russi, ma – secondo il compilatore della relazione – poteva essere applicata, anche agli assimilati (assimilés, cita l'estensore del documento, cioè a coloro che si trovavano in condizioni analoghe a quelle contemplate nella convenzione.

Oltre a fornire ai rifugiati residenti regolarmente sul proprio territorio il passaporto (*certificato*) Nansen valido almeno un anno, gli stati contraenti si impegnano a non allontanare dal proprio territorio con l'applicazione di misure di polizia, come l'espulsione o l'allontanamento i rifugiati che siano autorizzati a soggiornare regolarmente.

Di seguito l'estensore del documento esamina la minaccia di espulsione ai sensi dell'articolo 150 del TU di PS, richiamata nell'art 5 del decreto del 7 settembre, per mettere in rilievo che questo riguardava specificatamente gli stranieri a tutti gli effetti e non gli apolidi, *in particolar modo quelli che tali divennero per essere stati privati della cittadinanza italiana che avevano chiesto ed ottenuto, rinunciando alla precedente.*⁴²

Nessuna di queste osservazioni mutò l'interpretazione dell'articolo 3 e 4 del decreto.

Al contrario questa venne rafforzata da quanto il tribunale di Roma dichiarò, in merito all'espulsione, che *la norma era posta a difesa dell'ordine pubblico e doveva, quindi, considerarsi irrevocabile. Il non ottemperarvi, cioè il rimanere nel Regno, costituiva, quindi, reato e determinava automaticamente l'applicazione di provvedimenti di polizia consistente nell'espulsione dal Regno*⁴³

In quegli stessi giorni, quasi tenendo conto almeno di un passaggio della convenzione citata sopra, ma, in realtà, per accelerare il più possibile l'uscita degli ebrei stranieri, il governo consentiva che *gli ebrei stranieri venuti nel regno dopo il 1 gennaio 1919 che abbiano conseguito cittadinanza italiana dopo tale data e l'abbiano poi perduta [...] possono servirsi, per lasciare l'Italia, del passaporto italiano di cui eventualmente siano in possesso e del quale potrà essere fatta anche la rinnovazione, ove sia per scadere e se del caso l'estensione ai loro familiari. Quelli che invece, pur trovandosi nella condizione di cui sopra, siano sprovvisti di passaporto italiano, possono ottenere un certificato di identità personale (passaporto*

⁴¹ Questo strumento del 1933 (formalmente "Accordo relativo alla concessione di documenti d'identità ai rifugiati"), insieme agli accordi del 1926 e del 1928, definì per la prima volta in modo più specifico lo status dei rifugiati, introducendo il concetto di "documento di viaggio" per permettere a questi individui di spostarsi oltre i confini nazionali, pur con limiti legati alla sicurezza, e fu cruciale per la protezione di migliaia di persone perseguitate

⁴² Per i quattro documenti citati cfr. UCEI, Attività dell' Unione delle Comunità Israelitiche Italiane dal 1934, RELAZIONI, bb 34A e B, Relazioni delle Comunità.

⁴³ Tribunale di Roma, 31.07.1939 citato in Anna Canarutto La Rassegna Mensile di Israel, vol. 54, No. 1/2, 1938 le leggi contro gli ebrei: Numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista (Gennaio - Agosto 1988), pp. 219-232 (14 pagine)

*Nansen) avanzando all'uopo, per tramite di ufficio, regolare domanda a questo ministero (div. frontiera) che ne curerà il rilascio.*⁴⁴

Questa stessa agevolazione fu ribadita il 19 marzo 1939, ma con una precisazione:

*Per agevolare l'esodo degli ebrei stranieri tenuti a lasciare l'Italia e che abbiano perduto la cittadinanza italiana [...], può essere ammesso l'uso, per l'uscita dal Regno, del passaporto italiano, di cui gli interessati, eventualmente fossero in possesso e del quale potrà essere fatta l'estensione per i loro familiari, semprechè non sia stata ancora pronunziata la declaratoria di revoca della cittadinanza. Per quelli già cittadini italiani per i quali sia stata pronunciata tale declaratoria, si dovrà interpellare questo Ministero per ogni singolo caso, circa l'opportunità di rilasciare il passaporto italiano.*⁴⁵

Da notare che la data di quest'ultima circolare era successiva alla scadenza dei sei mesi per lasciare l'Italia, dopo la quale era prevista l'espulsione per tutti gli ebrei stranieri presenti in Italia al 12 marzo del 1938.

Abbandonare il territorio nazionale

Secondo le statistiche compilate dalla Direzione Generale Demografia e Razza, al 20 settembre 1939 erano 6480 gli ebrei stranieri che avevano *abbandonato il territorio nazionale dalla data dell'entrata in vigore del R.D.L. 17.11.1938 n° 1728*, senza però specificare quanti fossero ebrei con cittadinanza straniera e quanti ebrei cittadini italiani resi apolidi.

Alla stessa data, risultavano 2360 quelli che sarebbero dovuti essere espulsi.⁴⁶

*Per alcuni di detti ebrei stranieri - viene annotato sotto questa cifra - sono state già date disposizioni ai prefetti competenti perché siano diffidati a lasciare l'Italia nel più breve tempo possibile, mentre per gli altri, che hanno chiesto delle proroghe di soggiorno per motivi vari, le rispettive domande sono in corso d'esame.*⁴⁷

Sappiamo che poco prima della scadenza del 12 marzo lo stesso Ministero dell'Interno aveva dovuto ammettere che, nonostante la perentorietà delle disposizioni, le chiusure internazionali e le stesse leggi antiebraiche emanate nell'Europa centro-orientale avevano reso difficilissima l'uscita dal Regno.

Il governo polacco, ad esempio temeva un ritorno in Polonia dei propri sudditi all'estero a seguito delle leggi razziali italiane, e così aveva istituito un visto speciale sui passaporti agli ebrei residenti all'estero. Tale visto, a datare dal 29 settembre 1938 venne eccezionalmente concesso dai consoli polacchi all'estero solo per quegli ebrei che potevano dimostrare di non essere stati assenti dalla Polonia per un periodo non eccedente i cinque anni, di non aver rotto i rapporti con la patria, di essere padroni della lingua polacca e di aver ottemperato agli obblighi militari in Polonia. I tedeschi potevano avere solo passaporti di breve durata e contrassegnati con la lettera J. I Romeni non ricevevano dal governo, documenti atti ad emigrare, così gli interessati non ottenevano visti d'entrata negli altri paesi. Infine gli ex ungheresi che, persa la cittadinanza italiana, avevano tentato di riacquistare quella originaria avevano ricevuto dal loro Consolato la seguente risposta: *in base all'ordinanza del Ministero dell'Interno ungherese del 29 aprile 1940 n.281.223/1940 il signor *** ha cessato di essere*

⁴⁴ Riservatissima, urgente raccomandata da Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Direzione Affari Generali e Riservati a Prefetti e divisione polizia di frontiera - Oggetto: ebrei stranieri cit.

⁴⁵ Estratti dalla circolare ministeriale n. 443/59059 del 19 marzo 1939 – Stranieri di razza ebraica - Archivio di Stato di Fiume, Gabinetto, fascicoli senza marca archivistica. Va comunque messa in rilievo la contraddizione tra l'imposizione di lasciare l'Italia e i problemi creati ai possessori o ai richiedenti i passaporti

⁴⁶ ACS, MI, Demorazza, bb da 22 a 29 Statistiche

⁴⁷ ACS, MI, Demorazza, b.1 Affari generali

cittadino ungherese in conformità all'articolo di legge XIII dell'anno 1939 col giorno 1 settembre 1939⁴⁸

Anche emigrare era difficilissimo, in primo luogo perché tutti gli Stati dove vivere sicuri non avevano aumentato le loro quote di immigrazione, e inoltre perché la partenza verso qualsiasi nazione comportava una spesa che solo pochi potevano affrontare, anche solo considerato il costo dei visti di ingresso, o di transito e dello stesso viaggio. A questo si aggiungevano molte altre strettoie, come la necessità dell'affidavit per entrare negli Stati Uniti⁴⁹.

Infine, ad impedire l'emigrazione arrivò la guerra che portò con sé la chiusura delle frontiere e a causa della quale anche l'attività della stessa Delegazione per l'Assistenza degli Emigranti Ebrei (DELASEM), nata per favorire le partenze, incontrò difficoltà insormontabili.

Contemporaneamente si apprendeva che il regime non aveva dimenticato la perdurante presenza di ebrei ai quali era stata revocata la cittadinanza

Una comunicazione della Prefettura di Fiume trasmessa dal Questore il 27 maggio 1939 ai vari uffici recuperata tra i documenti conservati nell'Archivio di Stato di Fiume, infatti, ammoniva: *Per opportuna norma avverto che i decreti di declaratoria di revoca della cittadinanza nei confronti di persone di razza ebraica hanno piena efficacia e devono pertanto avere, da parte di tutte le autorità competenti integrale attuazione*⁵⁰

In una condizione particolare vennero a trovarsi anche coloro i quali, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana, avevano deciso di spostarsi con la famiglia in un'altra nazione.

Attraverso i documenti si ricostruisce quello che accade ad uno di loro, Giulio Lowenrosen, residente con la famiglia a Lugano, ma divenuto cittadino italiano durante gli anni che aveva trascorso a Fiume.

Il 29 marzo del 1939 il Ministero dell'Interno invia alla Prefettura di Fiume e, per conoscenza alla Divisione demografia e razza copia di una nota con la quale il Consolato generale d'Italia a Lugano informava di aver ritirato i passaporti alla famiglia Lowenrosen dopo aver saputo che al capofamiglia era stata revocata la cittadinanza.

L'interessato, però aveva presentato una istanza, con la quale chiedeva che i documenti gli venissero restituiti .

Le autorità locali svizzere – continuava la nota - non consentono, infatti, la presenza sul loro territorio di persone non munite di regolari documenti, fatta eccezione che per gli emigrati per motivi politici, già qui residenti, i quali possono, a loro richiesta, ottenere il cosiddetto “permesso di tolleranza”, misura che, però, non sembra poter essere applicata in questo caso.

Il consolato, tuttavia, considerato che durante la permanenza a Lugano iniziata nel 1936 i coniugi Lowenrosen non avevano dato motivo di alcun rilievo per la loro condotta morale e politica, non avrebbe avuto nulla in contrario a restituire i documenti, limitando eventualmente la validità del passaporto, come lo stesso interessato ha richiesto, alla sola Svizzera. Chiedeva, in ultimo, da quando il Lowenrosen era cittadino italiano e se per lui era stata pronunciata la declaratoria di revoca.

Dopo qualche settimana da Fiume viene risposto che la cittadinanza è stata acquisita nel 1931, ma, poiché questa famiglia era entrata in Italia nel 1922 *gli effetti della declaratoria non sono stati sospesi*. Tutti i componenti della famiglia sono stati battezzati il 26 novembre del

⁴⁸ Questa comunicazione da parte del Consolato ungherese è presente in: Archivio di Stato di Fiume, HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, fascicoli Friedmann Rosa, Szabo Emerico

⁴⁹ Riguardo all'immigrazione in Brasile, cfr , ad esempio: Anna Pizzuti, [Per una lettura della Serie Ebrei nell'Archivio storico della Segreteria di Stato del Vaticano](#)

⁵⁰ Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-53, Sez Ured za strance, sottosez: TEMATISKI DOZIEI, Ju 39, S A-L F. Revoca cittadinanza concessa per decreto reale

1938, perciò da considerare ancora ebrei e apolidi. Mancano documenti che dicano come continua la storia di Giulio Lowenrosen e della sua famiglia, dopo il solo anno di residenza che gli venne concesso in Svizzera.⁵¹

Rimanere nel Regno

Gli articoli 23 e 24 della legge per la difesa della razza assunsero quanto stabilito dal decreto del 7 settembre. Solo all'articolo 25 vennero aggiunte alcune modifiche peraltro – come si è visto - già anticipate dalla circolare del 27 ottobre 1938.

Queste stabilivano che non avrebbero dovuto lasciare l'Italia *gli ebrei di nazionalità straniera e quelli resi apolidi e ad essi assimilati i quali, anteriormente al 1º ottobre 1938: a) abbiano compiuto il 65º anno di età; b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.*

Non era, tuttavia, previsto che queste agevolazioni venissero applicate automaticamente dagli uffici ministeriali, nonostante questi ultimi fossero già in possesso delle informazioni anagrafiche di tutti gli ebrei di origine straniera residenti in Italia, compresi quelli che avevano ottenuto la cittadinanza italiana a partire dal 1º gennaio del 1919.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo – si legge, infatti, in coda all'articolo - gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'istanza per poter evitare l'espulsione in caso non si fosse riusciti ad emigrare doveva essere presentata alla Prefettura che faceva da tramite tra il richiedente e l'autorità centrale, ma che doveva avere anche il ruolo di controllo sulla sua attendibilità e autonomia nella valutazione finale.

Il Prefetto, infatti, *per avere norma sulle determinazioni da adottare in merito coinvolgeva la Questura chiedendo un dettagliato rapporto non solo sugli estremi (data e modo) dell'acquisto della cittadinanza italiana, ma anche sulla condotta morale, civile e politica dell'interessato, sulla sua età e situazione di famiglia, nonché sulle sue condizioni economiche.*

Alla stessa Questura era chiesto, infine, anche di esprimere un motivato parere sulla opportunità o meno di far luogo alla invocata concessione.

Le indagini venivano chiuse con l'invio al Ministero dell'Interno - Direzione Generale di Pubblica Sicurezza - della conferma che l'anno di inizio della residenza in Italia, essendo anteriore al 1919, consentiva all'interessato di potervi restare e il suo nome sarebbe stato cancellato dalla Rubrica speciale approntata per gli ebrei stranieri.⁵²

Secondo le statistiche compilate il 20 settembre del 1939 dalla Direzione Generale della Demografia e Razza gli ebrei stranieri che si trovavano nella condizione prevista dall'articolo 25 erano 2444.

Va ad ogni modo notato – a conferma di quanto accennato sopra sulla conclusione dell'articolo 25 - che questi accertamenti si svolgono nella seconda metà del 1939 e alcuni terminano anche nei primi mesi del 1940, mentre i moduli con i quali si chiedeva alla Direzione Generale della Polizia di Frontiera la cancellazione dalla Rubrica speciale approntata per gli ebrei stranieri risalivano al dicembre del 1938 e contenevano già appuntato

⁵¹ Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, fascicolo Lowenrosen Giulio

⁵² Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, fascicolo Moskowitz Nathan

l'anno di residenza.⁵³

Dover dimostrare con documenti la correttezza di una informazione già acquisita dalle autorità porta a pensare ad una sorta di accanimento burocratico da parte della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza e delle stesse autorità locali.

L'attenzione sulla presenza o meno di ebrei stranieri con cittadinanza italiana continua per tutto il 1939 fino al 1940. I documenti contenuti in molti dei loro fascicoli personali, testimoniano che, almeno fino al mese di febbraio del 1940, essi furono soggetti ad ulteriori controlli da parte del Ministero dell'Interno che in una nota indirizzata ai Prefetti del Regno e contenuta nei fascicoli personali scriveva: *si prega di far conoscere quale sia la posizione dell'ebreo in oggetto, argomento della lettera sopraindicata e cioè se tenuto a lasciare il nostro territorio ai sensi delle vigenti disposizioni, indicando, nel caso, se sia già uscito dal Regno.*

Rimanere in Italia, tuttavia, non incise, peraltro, in alcun modo sulla disposizione di revoca della cittadinanza e su come questa influisse sulla condizione giuridica generale di coloro che ne venivano colpiti.

Per averne la dimostrazione bisogna partire ancora una volta da una circolare emanata evidentemente durante la preparazione della legge che regolava l'esercizio delle professioni da parte degli appartenenti alla razza ebraica, della quale si parlerà anche nelle pagine successive del saggio.

Nella circolare si legge che *La legge 29 giugno 1939 n. 1054⁵⁴, che regola l'esercizio delle professioni da parte degli appartenenti alla razza ebraica, non ha alcuna norma che si riferisce all'esercizio delle professioni da parte degli stranieri residenti nel Regno.*

Ovviando a tale lacuna legislativa, presi gli ordini Superiori, è stato disposto che gli ebrei, stranieri od apolidi, aventi diritto a rimanere in Italia, possono, soltanto, essere iscritti negli elenchi speciali dei professionisti ebrei non discriminati qualora appartengano a stato che abbia stipulato col Governo del Re accordo di trattamento di reciprocità.⁵⁵

I due paragrafi di questo testo vanno analizzati separatamente, in quanto rimandano a due aspetti diversi, per quanto ugualmente non aderenti alla realtà.

La legge 29 giugno 1939 n. 1054, in stretta sintesi, più che regolare, aveva lo scopo evidente di escludere o di limitare il più possibile l'esercizio delle professioni agli ebrei italiani e agli ebrei, stranieri od apolidi, aventi diritto a rimanere in Italia, ma non è corretto scrivere che non abbia alcuna norma che si riferisce all'esercizio delle professioni da parte degli stranieri residenti nel Regno.

Il suo titolo stesso, ma poi tutti gli articoli relativi agli «*elenchi aggiunti*», *da istituirsi in appendice agli albi professionali*, ai quali avrebbero potuto iscriversi i *professionisti ebrei discriminati* fanno sempre riferimento a *cittadini ebrei italiani*, per cui è del tutto evidente, senza che vengano aggiunte norme specifiche, che la legge impedisca che a questi elenchi – i cui benefici risultarono, tra l'altro, quasi inesistenti – potessero accedere ebrei stranieri privi della cittadinanza italiana e quelli apolidi.

Il principio di reciprocità, citato nella seconda parte, stabiliva che se uno Stato concede un

⁵³ Moltissimi di questi moduli sono conservati in ACS, MI, DGPS, DAGR, Cat. A16 (Stranieri ed ebrei stranieri) b.10, f.30: "FIUME e ivi, b.16: "TRIESTE"

⁵⁴ La [legge 29 giugno 1939 n. 1054](#) richiedeva, tra i documenti richiesti per potersi iscrivere il certificato di cittadinanza italiana.

⁵⁵ La circolare è pubblicata sul sito del Centro di documentazione ebraica contemporanea, nella sezione Le leggi antiebraiche nell'Italia fascista nella parte dedicata alle [circolari](#)

certo trattamento a cittadini stranieri, può ottenere lo stesso trattamento nei confronti dei propri cittadini in esso residenti. Inutile sottolineare che in quel periodo in Italia il trattamento riservato dal fascismo agli ebrei stranieri e a quelli “stranierizzati” era l’espulsione.

I ricorsi e la magistratura

L’articolo 26 del Decreto Legge n. 1728 dell’17 novembre 1938 prevedeva che *le questioni relative all’applicazione del decreto sarebbero state risolte, caso per caso, dal Ministro per l’interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.*

Il 22 dicembre 1938 una circolare contenente *direttive precise ed uniformi* indirizzata agli uffici ai quali erano assegnati compiti per l’attuazione del decreto di novembre - emanata dalla Direzione Generale Demografia e Razza - aggiunse una corposa spiegazione, come per gli altri, anche a questo articolo.

Di fatto fu chiarito con forza che il governo negava alla magistratura di ogni ordine e grado di interferire in alcun modo con l’applicazione delle leggi razziali assoggettandole alle ordinarie garanzie procedurali e processuali in vigore, tranne che per le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell’art. 20 della legge stessa.⁵⁶

La magistratura nel suo complesso si adeguò a quanto ordinava il regime e i suoi componenti *rimasero inerti* o, meglio *figure silenti* come denuncia il giurista Guido Neppi Modona nel suo saggio *I magistrati e le leggi razziste del 1938*.⁵⁷

Per dimostrarlo valgano le due vicende giudiziarie che qui si presentano, scelte perché riguardanti ebrei di origine straniera ai quali era stata revocata la cittadinanza, e per evidenziare le ricadute che ambedue i protagonisti - due medici - subirono in base alle disposizioni contenute nella legge n. 1054, emanata il 29 giugno del 1939 che, come si è visto, disciplinava l’esercizio della professione da parte dei cittadini di razza ebraica.

Ad accomunare i due professionisti anche il fatto che le motivazioni sulle quali sia il ricorso del primo che l’istanza del secondo si basano, mettono in evidenza la contraddizione tra la natura di *legge speciale* attribuita al complesso della legislazione per la difesa della razza⁵⁸ e due delle leggi che il regime aveva lasciato in vigore: la legge sulla cittadinanza del 1912 e la nuova disciplina giuridica dell’esercizio delle professioni sanitarie emanata nel 1935.

Il ricorso del dottor Wilhelm Frank

Wilhelm Frank, medico dentista ebreo di origine polacca cui era stata revocata la cittadinanza, aveva presentato ricorso alla apposita Commissione ministeriale contro la radiazione dall’albo professionale e, nell’attesa del suo esito, aveva continuato a lavorare. Per questo motivo era stato denunciato e condannato dal Pretore di Bologna, città in cui

⁵⁶ [Circolare 22 dicembre 1939, prot.9270/Demografia e Razza](#) L’esplicitazione dell’articolo 26 ribadiva la competenza del Ministro dell’Interno a risolvere le questioni relative all’applicazione dei provvedimenti razziali e affermava con maggiore chiarezza che *nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione l’applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati dal provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell’Interno e risolta da autorità diverse dal Ministro stesso, il quale ha alle proprie dipendenze l’unico organo specializzato nella materia: la Direzione Generale per la Demografia e la Razza.*

⁵⁷ Cfr. Guido Neppi Modona, *I magistrati e le leggi razziste del 1938* reperibile on line a [questa pagina](#).

⁵⁸ La facoltà di emanare leggi speciali *Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere* deriva, come già illustrato nella seconda parte del saggio, dalla Legge 31 gennaio 1926, n. 100 citata in molte di queste leggi,

risiedeva, per aver esercitato abusivamente la professione di medico odontoiatra dal mese di marzo a quello di aprile del 1940.

Contro questa condanna Wilhelm Frank era ricorso alla Corte di Cassazione, sez III, basandosi su quanto stabilito dall'articolo 14 della legge n. 184 del 5 marzo 1935, concernente la nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie in base al quale, in caso di radiazione dall'albo professionale, l'interessato poteva continuare ad esercitare fino a quando non si fosse conosciuto l'esito del suo ricorso.

Secondo la Corte il ricorso non meritava accoglimento, perché, sosteneva, non doversi porre in dubbio che la cancellazione dall'albo deliberata dagli organi competenti dovesse avere la sua pronta efficacia, come stabilito dalla legge 29 luglio 1939 contro la quale stava ricorrendo nella quale, all'articolo 27 si stabiliva che *con la cancellazione dall'albo doveva essere esaurita o, comunque cessare qualsiasi prestazione professionale da parte di cittadini italiani ebrei, a favore di cittadini italiani non ebrei.*

La Corte passa, senza soluzione di continuità e senza se si possa comprendere se stia valutando un secondo ricorso presentato dal dottor Wilhelm Frank o un altro elemento a sostegno del primo: in quanto ebreo straniero diventato cittadino italiano per matrimonio, al quale era stato tolto l'obbligo di lasciare l'Italia egli riteneva di poter anche continuare ad esercitare la propria professione.

La motivazione del rigetto da parte della Corte è molto articolata:

Detta legge – si legge in premessa – deve essere considerata nel complesso delle norme che il legislatore ha ritenuto emanare per disciplinare la materia razziale.

Segue la sintesi del complesso riguardante Wilhelm Frank: la revoca della cittadinanza, l'obbligo di lasciare l'Italia imposto a quelli di loro che l'avevano acquisita a partire dal 1939, l'espulsione forzata di questi ultimi in caso non avessero ottemperato a questo obbligo entro il 12 marzo 1939. Successivamente era stato consentito di poter rimanere a quelli che avevano superato i 65 anni, o contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Da tali disposizioni – argomenta la Corte – chiaro apparisce che il legislatore ha voluto, per ovvie ragioni, usare verso gli ebrei stranieri un particolare rigore, accordando loro due sole eccezione la sola eccezione di poter continuare a risiedere nel Regno nei due casi specificatamente indicati.

La posizione del ricorrente appare, alla Corte, un *controsenso giuridico*. Bisogna, infatti, a suo parere, *tener presente che si tratta di disposizioni di indole eccezionale e proibitiva, onde il detto argomento, se potesse aver valore, verrebbe in effetti ad annullare la precisa e rigorosa finalità delle varie norme legislative sancite in materia razziale.* [...]

*D'altra parte, per i principi fondamentali del nostro diritto positivo, se gli stranieri sono ammessi a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, non è però ammesso che essi possano godere diritti maggiori di quelli accordati ai cittadini medesimi.*⁵⁹

L'istanza del dottor Paolo Schweitzer

La legge sulla disciplina delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, dopo aver definito tutte le professioni che gli ebrei non avrebbero potuto più esercitare, prevedeva per loro due possibilità.

⁵⁹ [Corte di Cassazione del Regno udienza 17 dicembre 1940](#)

All'articolo 3 stabiliva che *i cittadini italiani di razza ebraica che abbiano ottenuto la discriminazione [...] saranno iscritti in «elenchi aggiunti», da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione.*

Con l'articolo 4 ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, invece, veniva concesso di poter essere *iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.* Con gli articoli 12 e 13 era previsto che *le procedure relative alla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale.*

Ed è in questo ambito che si situa la vicenda del dottor Paolo Schweitzer ebreo straniero reso apolide, residente a Fiume.

Il dottor Schweitzer aveva presentato alla commissione distrettuale per i professionisti di razza ebraica costituita presso la Corte d'appello per la Venezia Giulia, con sede a Trieste una istanza per essere ammesso all'iscrizione nell'elenco speciale dei medici, ai sensi dell'articolo 4 della legge citata sopra.

La commissione, riunita il 24 aprile 1940 accoglie l'istanza, accompagnando la delibera con la seguente motivazione:

Poiché dai documenti prodotti a corredo risulta essere il richiedente in possesso di tutti i requisiti voluti dall'art. 9 della legge suddetta⁶⁰, meno quello della cittadinanza al quale peraltro va equiparato lo stato di apolide dell'istante, ai sensi dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1912 n. 555;⁶¹ e visto il titolo che lo abilita alla iscrizione nell'albo professionale, delibera di iscrivere il professionista nell'elenco speciale dei medici previsto dall'art. 4 della citata legge e manda notificarsi la presente all'interessato ed al Procuratore Generale del Re, nonché al prefetto della Provincia.

Il 7 maggio successivo il Presidente della Procura Generale del Re presso la Corte d'Appello, impugna la delibera della Commissione di cui, peraltro, era il presidente.

L'impugnazione si basa sul disposto dell'art. 9 della legge della legge sulle professioni, in base al quale è *tassativamente prescritto che, per essere iscritti negli elenchi dei professionisti di razza ebraica è necessario essere, per primo cittadino italiano.*

Il Presidente della Procura non nega che *la cittadinanza sia una qualità giuridica del soggetto*, ma essa *ha il presupposto insindacabile e per fondamento necessario l'appartenenza di lui ad uno Stato determinato, donde deriva che, per lo Stato italiano, chiunque non sia cittadino italiano è straniero.*

L'apolide, - continua l'esposto - pertanto va equiparato allo straniero pur dovendosi, a norma dell'art. 14 della legge 13 giugno 1912 n. 555, in mancanza di una legge nazionale, applicare all'apolide residente nel regno la legge italiana nei casi in cui il giudice italiano, qualora si trattasse di uno straniero di un determinato Stato, dovrebbe applicargli la sua legge nazionale.

⁶⁰ L'articolo 9 della legge recitava: *Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:*

a) essere cittadini italiani; b) essere di specchiata condotta morale e non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione; c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello; d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.

⁶¹ L'articolo 14 della Legge 13 giugno 1912 n. 555 citata recitava: *Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, né quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.*

In base a questa motivazione, il Presidente della Corte di Appello presenta ricorso alla Commissione speciale presso il Ministero di Grazia e Giustizia affinchè questa, *in riforma della decisione sopra ricordata, deliberi non doversi iscrivere il professionista dott. Schweitzer Paolo nell'elenco speciale dei medici, risultando che egli non ha la cittadinanza italiana.*⁶²

3.5 I giudici non *silenti*

Se il comportamento della magistratura nel suo complesso fu quello che emerge dai documenti presentati sopra, tanto più merita qualche cenno - scrive ancora Guido Neppi Modona - chi durante il regime riuscì a difendere la propria dignità di giudice indipendente, non colluso con il fascismo, come nel caso della Corte d'Appello di Torino la quale, con una sentenza, confermò che le questioni sulla cittadinanza, sulla filiazione e perciò attinenti allo stato della persona non potevano essere sottratti senza univoca e certa disposizione di legge alla cognizione dei giudici ordinari.⁶³

Andrea Patroni Griffi nel suo saggio *Le leggi razziali e i giudici* si sofferma, invece, sulle posizioni di diversi membri del Consiglio di Stato che difesero il ruolo di questo organismo e si impegnarono a depotenziare – e talvolta di vanificare – il senso e la portata delle leggi antiebraiche. Essi, infatti, contestarono le direttive della circolare emanata dalla Direzione Generale della Demografia e Razza il 22 dicembre 1938 citata sopra, sostenendo che non erano solo *le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale* che dovevano essere risolte davanti al giudice ordinario, con regolari processi. Insieme ad esse anche *le azioni contro i provvedimenti di revoca della cittadinanza italiana in applicazione delle leggi razziali, di competenza del ministro, furono espressamente considerate a tutela di un diritto soggettivo*, trascurando – ma per una giusta causa – che con l'articolo 1 del primo libro del Codice Civile il fascismo aveva, seppure surrettiziamente, dato un fondamento giuridico alle leggi antiebraiche stabilendo che *le limitazioni della capacità civile derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali*.

Sempre il Consiglio di Stato riconobbe anche allo straniero ebreo, privo quindi in origine dello status civitatis, la capacità e legittimazione a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo, in quanto anche gli ebrei non italiani *quando risiedono nel regno sono ammessi a godere dei diritti civili*⁶⁴

Anche la stessa Corte di Cassazione, pur non discostandosi dalla legge, stabilì in alcune sue sentenze che non doveva disporsi la revoca della cittadinanza per coloro che l'avevano acquistata *ope legis* e cioè senza richiesta esplicita come avviene, ad esempio, a seguito di matrimonio.⁶⁵

A proposito del comportamento tenuto dalla Corte di Cassazione, è obbligatorio ritornare sul ricorso presentato da Wilhelm Frank contro la condanna inflittagli dal pretore di Bologna per aver esercitato abusivamente la professione durante il mese di marzo e quello di aprile del

⁶² Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S. I due documenti sono conservati nel fascicolo personale di Friedmann Giovanni. Insieme ai due riguardanti il dottor Schweitzer Paolo, sono presenti i due – del tutto uguali – dell'Architetto Tausz Ugo

⁶³ Cfr. Guido Neppi Modona, I magistrati e le leggi razziste del 1938 cit.

⁶⁴ Andrea Patroni Griffi nel suo saggio *Le leggi razziali e i giudici: considerazioni sugli spazi dell'ermeneutica giudiziaria nel regime fascista* in Il Mulino- Riviste web Le Carte e la Storia Fascicolo 1, giugno 2016

Il riferimento è all'articolo 14 della legge 13 giugno 1912 n. 555, lo stesso utilizzato nel caso del dottor Paolo Schweitzer sopra riportato. In realtà, tuttavia, l'articolo si riferisce agli apolidi, non agli ebrei.

⁶⁵ Anna Canarutto La Rassegna Mensile di Israel, vol. 54, No. 1/2, 1938, Le leggi contro gli ebrei: Numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista (Gennaio - Agosto 1988) cit.

1940.

Come si è visto il ricorso si basava su due punti: il merito della condanna ricevuta e – più in generale - la convinzione che, avendo ricevuto l'autorizzazione a rimanere in Italia, avrebbe potuto esercitare la sua professione di medico dentista.

La sentenza emessa il 17 aprile 1940 dichiara inapplicabile il secondo punto e la motivazione è la seguente: *Gli stranieri di razza ebraica a cui sia consentito a norma dell'articolo 24 del regio decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728 di risiedere in Italia sono sottoposti, per quanto riguarda l'esercizio delle professioni, alle limitazioni previste per i cittadini italiani di razza ebraica.*

La stessa sentenza dichiara inapplicabile il rigetto del ricorso contro la condanna ricevuta dal pretore di Bologna.

Questo - si legge all'inizio della nota – può essere ben motivato perché il ricorrente aveva contravvenuto all'articolo 27 della legge sulla disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica che recita: *Con la cancellazione [dall'albo] deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.*

L'argomento - secondo lo scrivente – *ha non poco peso, ma un peso notevole hanno anche quelli che si potrebbero addurre alla soluzione contraria. La Corte infatti osserva che, nel caso specifico, che la cancellazione è contemplata da una legge speciale, che però, all'articolo 24 richiama le leggi e i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni per tutto ciò che da essa non è contemplato.*

Ed è proprio la legge generale – cioè quelle che disciplinano le professioni sanitarie emanata nel 1935 che consente – in caso di sospensione dall'albo - di poter continuare a praticare la propria professione fino alla pubblicazione dell'esito dell'eventuale ricorso.

In più questa legge, proprio perché risalente al 1935, non faceva nessun riferimento ad eventuali appartenenze razziali. Potrebbero essere fatte anche altre valutazioni, ma queste ragioni di dubbio che presenta la questione esaminata in via di principio, andavano segnalate.⁶⁶

L'autore della sentenza non appare certo un esempio di palese resistenza contro l'assoggettamento della magistratura alla volontà del regime, ma, nel panorama desolante di quegli anni, si può pensare di aggiungerlo alla minoranza di giudici i quali dimostrarono che - parafrasando Giuseppe Speciale - era possibile tenere «ferma la regola», e continuare ad ancorare l'interpretazione del diritto ai principi generali dell'ordinamento, che — affermavano — non risultava modificato radicalmente dall'irrompere del concetto di razza all'interno di esso.⁶⁷

Riacquistare la cittadinanza

Sia Saverio Gentile che Giuseppe Speciale accennano nei loro scritti ad alcuni ricorsi contro la revoca della cittadinanza che ebbero un esito positivo. In ambedue i casi a presentare

⁶⁶L'inapplicabilità o inammissibilità del ricorso per Cassazione si verifica quando l'atto non rispetta i requisiti legali.

⁶⁷ Cfr. Giuseppe Speciale, La giurisprudenza sulle leggi antiebraiche ,in (a cura di Antonella Meniconi e Marcello Pezzetti) [Razza e inGiustizia Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche](#)

ricorso erano stati ebrei residenti nelle cosiddette Nuove Province, compresa quella del Carnaro che avevano optato per la cittadinanza in dipendenza dell'art 70 del trattato di pace di Saint Germain.⁶⁸

I documenti contenuti nei fascicoli personali conservati nell'Archivio di Stato di Fiume attestano anche questo passaggio rimasto quasi sconosciuto.

Questi documenti potrebbero essere divisi in due gruppi: quelli recuperati nel fondo S (Stranieri), risalenti ai primi mesi del 1940, e quelli presenti nel fondo Prefettura, riproposti tutti nella seconda metà del 1943 almeno due dei quali anche dopo l'occupazione tedesca della provincia.

Nei fascicoli che compongono il primo gruppo, manca il testo del ricorso. Il primo documento utile è la nota che il Prefetto, dopo averlo ricevuto, inviava al Questore e al segretario federale del partito fascista, con la quale informava che *l'ebreo in oggetto ha chiesto di riacquistare la cittadinanza italiana a suo tempo revocatagli ai termini del R,D, Legge 17 novembre 1938, n. 1728 sulla difesa della razza italiana* e chiedeva loro di raccogliere le informazioni di rito sui ricorrenti e di aggiungere *il proprio parere sull'opportunità o meno del ripristino del beneficio della cittadinanza italiana, tenendo presente il suo atteggiamento nei confronti del regime specie in questi ultimi tempi*.

Le indagini condotte dalla Questura terminavano in generale con un parere contrario al riacquisto della cittadinanza, anche se a volte sembrano cadere in contraddizione.

Poteva, infatti, accadere che, mentre l'agente incaricato delle indagini scrivesse che il richiedente, *iscritto al partito dal 31 luglio 1933, fino ai provvedimenti razziali, ha sempre mantenuto e mantiene tuttora atteggiamento favorevole nei riguardi del Regime*, il questore decidesse che non avendo lo stesso acquisito speciali benemerenze non si [ravvisasse] *l'opportunità del ripristino in suo favore del beneficio della cittadinanza italiana*.

In qualche altro caso avveniva che il parere favorevole della Questura fosse messo in discussione da quello del maresciallo dei carabinieri che denunciava l'atteggiamento indifferente nei confronti del Regime del richiedente, per cui il parere espresso dal Questore inizialmente, positivo veniva cambiato in negativo.

Solo in un caso è stato trovato un parere positivo da parte della Questura, motivato dalle benemerenze militari acquisite dal richiedente.

Una volta raccolte e soppesate le informazioni, la Prefettura decideva quale fosse il parere definitivo da inviare alla Commissione istituita presso la Direzione demografia e razza.

Un solo fascicolo contiene l'esito del ricorso. La risposta arriva dalla Direzione Generale Demografia e Razza ed è indirizzata al Prefetto:

Tenuto conto del parere contrario espresso da codesta Prefettura, questo Ministero, nella considerazione che [...] il ricorrente non ha acquistato benemerenza alcuna, non ritiene sia il caso di dar corso alla domanda di reintegrazione nella cittadinanza italiana.

Sempre al Prefetto, infine, spettava comunicare al richiedente l'esito del ricorso.

L'unico esempio trovato all'interno dei fascicoli raccolti, tuttavia, lascia, ad ogni modo perplessi. Il richiedente era stato internato il 7 luglio del 1940 a Notaresco, in provincia di Teramo. Quasi un anno dopo, il 23 maggio del 1941, era arrivata al suo indirizzo di Fiume la trascrizione, da parte del Comune, della risposta negativa al suo ricorso ricevuta dalla Prefettura. Il testo viene comunicato di nuovo all'interessato dalla Prefettura il 7 luglio del 1943⁶⁹.

⁶⁸ Saverio Gentile, *Le leggi razziali – Scienza giuridica, norme, circolari* cit p.61, nota 281 p.61, e Giuseppe Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Giappichelli, Torino 2007 pp. 94-99

⁶⁹ Per la ricostruzione cfr: Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, fascicoli Szimkovics Giuseppe, Bermann Ermanno, Kardos Eugenio, Ermolli Bela, Berger Alberto

L'anno in cui avviene questa comunicazione fa da introduzione ai fascicoli contenenti richieste di revoca delle declaratoria conservati in una specifica sezione del fondo Prefettura che vengono inviate a partire dalla seconda metà del 1943.

In uno di essi la contestazione alla declaratoria parte dall'analisi del testo dell'articolo 3 del decreto di settembre, inserito nell'articolo 23 delle leggi di novembre: *Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° Gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.*

Il ricorrente aveva acquisito la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 6 del decreto n. 723 del 5 maggio 1927, che regolamentava l'acquisto della cittadinanza per elezione, in quanto pertinente al Comune di Fiume sin dall'anno 1913. Sostiene, quindi, che la declaratoria di revoca da lui ricevuta sia stata determinata dalla confusione fra il concetto di concessione e riconoscimento di cittadinanza. *Le concessioni della cittadinanza – scrive – sono atto di diritto pubblico interno, che spetta al Prefetto, ben diverse giuridicamente dalle cittadinanze acquisite per elezione, sancite da convenzioni internazionali scaturite dalla necessità di regolare la posizione di cittadinanza delle persone pertinenti* [tutte le sottolineature sono nel testo] *ai territori passati sotto la sovranità di un altro Stato.*⁷⁰

A sottolineare la differenza tra le due procedure giuridiche il richiedente ricorda che la cittadinanza per concessione prefettizia - - veniva conferita *sempre contro pagamento delle tasse di concessione e prestazione di giuramento di fedeltà, mentre gli altri che acquisivano la cittadinanza sia di pieno diritto, sia per elezione ne erano esenti, appunto perché quali pertinenti al comune di Fiume non potevano considerarsi stranieri*

Il ricorso, indirizzato alla Prefettura di Fiume il 27 aprile 1943, segue il percorso analogo a quello illustrato sopra: la Questura, il 25 maggio 1943, esprime parere contrario, in quanto il ricorrente non ha acquisito speciali benemerenze- La Federazione del partito fascista il 10 luglio 1943 scrive che *in linea di massima non sarebbe dell'avviso di concedere o riconcedere la cittadinanza italiana ai non ariani.*

Manca l'esito del ricorso, ma a colpire, in questo caso, è la distanza – se così si può chiamare, tra l'impegno del ricorrente a mantenere i propri rilievi sul piano giuridico - normativo, e la ripetitività di formule che riaffermano il **mero arbitrio** della legislazione razziale del regime.

Molto più stringato un ricorso presentato nel mese di giugno del 1943.

Lo scrivente fa riferimento al precedente ricorso, presentato, tramite la Prefettura, alla Direzione generale Demografia e Razza il 5 marzo del 1940. *Non essendomi pervenuta finora nessuna determinazione – si legge nel testo - prego voler, se del caso, intervenire presso il superiore Ministero per una sollecita definizione della mia richiesta.*

Eppure, all'epoca, il Prefetto aveva inviato a Roma una relazione estremamente favorevole, alla fine della quale si dichiarava in attesa della autorizzazione ministeriale per poi provvedere all'annullamento della declaratoria di revoca. A quanto pare l'autorizzazione, nonostante le sollecitazioni del nuovo Prefetto entrato in carica il ... non arrivò nemmeno dopo il nuovo ricorso.

Il 17 agosto del 1943, durante il governo Badoglio è, invece, proprio la Direzione generale

⁷⁰ [Art 53 del Trattato del Trianon](#) L'Ungheria rinuncia a ogni diritto e titolo su Fiume e sui territori adiacenti, appartenenti all'antico Regno di Ungheria e compresi nei confini che saranno stabiliti in seguito.

L'Ungheria s'impegna a riconoscere le stipulazioni contenute relativamente a questi territori, in specie per quanto concerne la cittadinanza degli abitanti, nei trattati destinati a completare il presente assetto.

demografia e razza – non abolita – che, di sua iniziativa, riprende le pratiche riguardanti cinque tra fratelli e sorelle fiumani⁷¹, risalenti al 1940, per verificare se fossero state evase, ma non si conosce l'esito di questa operazione.

Da Lanciano, in provincia di Chieti, dove era internato, il 1° settembre del 1943, quindi a pochi giorni dall'armistizio l'avvocato fiumano Vittorio Rosselli, già Rosenberg, scrive al Prefetto di Fiume più che un ricorso questa brevissima ma significativa arringa:

Per ragioni razziali al sottoscritto è stata tolta la cittadinanza italiana ed egli stesso cancellato dall'albo degli avvocati ed internato. Per far cessare questa iniquità è anzitutto necessario che lo scrivente riacquisti la cittadinanza perduta. Premesso ciò egli prega di revocare e dichiarare nullo ed efficace il decreto della Prefettura di Fiume che nel 1939 lo privò della cittadinanza italiana e di reintegrare lui e i membri della sua famiglia nei loro diritti di cittadini. Con essa questa ricerca potrebbe chiudersi, come si chiude un cerchio, ma l'archivio restituisce, attraverso il fascicolo intestato al commerciante fiumano Emilio Milch, diventato nell'ottobre del 1927 cittadino italiano per elezione, un'ultima richiesta.

Il 24 agosto 1943 questi, contando evidentemente sulla sua conversione e sul matrimonio con una cittadina italiana di pieno diritto e non ebrea per ritenersi al sicuro, invia direttamente alla Direzione generale demografia e razza, per tramite della Prefettura la sua richiesta per il riottenimento della Cittadinanza Italiana [le maiuscole sono nel testo], riproponendo, di fatto, la stessa domanda presentata il 27 gennaio del 1940.

Il 19 novembre successivo, all'inizio, quindi dell'occupazione della Provincia del Carnaro da parte dell'esercito hitleriano, il questore di Fiume invia alla Prefettura una dettagliata e positiva relazione sulla famiglia, salvo adeguarsi alla situazione che si era ormai determinata nella città e cambiare il suo parere. In una nota inviata alla Prefettura il 20 dicembre del 1943 nella quale comunicava che il suo ufficio, *tenuto conto delle recenti direttive del Governo*, esprime parere contrario circa l'opportunità di dar luogo alla reintegrazione nella cittadinanza italiana del nominato Milch Emilio.

Milk Milch Emilio e il figlio Desiderio vennero deportati. Sono periti nella Shoah.

⁷¹ Rijecka prefektura. 1924 – 1945, Fondo HR-DARI-8, b.692,f. Riacquisto della cittadinanza italiana da parte di appartenenti alla razza ebraica, fascicoli Blayer Pietro, Rosselli (Rosenberg) Vittorio, Silviani (Levi) Silvio, Sagi Nicolò, fratelli Nemes

Il trattato di Saint Germain – L'applicazione

L'articolo 4 della legge del 1912, in riferimento all'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di stranieri, stabiliva che questa, comprendente il godimento dei diritti politici, poteva essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato: 1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero; 2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno; 3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana; 4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione ma non fu estesa automaticamente agli abitanti di quelle che vennero chiamate le nuove province annesse all'Italia a seguito dei trattati di pace stipulati alla fine della Prima guerra mondiale.

Per essi valsero le decisioni cui si pervenne ai tavoli dei trattati di pace.

Il trattato di Sain Germanin, con il quale fu definito l'assetto degli Stati e dei territori fino ad allora sottostanti all'Impero asburgico concluso il 10 settembre del 1919 fu reso operativo in Italia con la legge 26 settembre 1920, n. 1322⁷²

La sezione VI della legge, intitolata Clausole relative alla cittadinanza, contiene gli articoli che oltre a stabilire i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto nello Stato o nel territorio di residenza, riportavano le prescrizioni previste per coloro che non ne erano in possesso.

Per il governo italiano – come, del resto, per quelli di tutti gli altri Stati e territori che erano appartenuti all'Impero austro-ungarico - ma soprattutto per coloro che in questi luoghi risiedevano, non fu un percorso facile.

In primo luogo va rilevato che il principio di base per essere riconosciuti come cittadini di pieno diritto era quello della pertinenza⁷³ - un vero e proprio *jus loci* - ma solo se ottenuta prima del 24 maggio 1915.

Per tutti i *non pertinenti*⁷⁴, erano previste diverse possibilità di ottenere la cittadinanza italiana: per elezione o per concessione, in base alla propria situazione personale.

Veniva prevista, per essi, anche la possibilità di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito. L'opzione del marito implicava quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni⁷⁵.

La scelta, in questo caso, non era libera: doveva essere fatta secondo che [nello stato prescelto] la maggioranza della popolazione vi sia composta di persone che parlano la stessa lingua e appartengono alla stessa razza⁷⁶

⁷² Cfr la [legge 26 settembre 1920, n. 1322](#), concernente l'approvazione del Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia. Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1920 Il Trattato annesso al provvedimento stato pubblicato successivamente in [Gazzetta Ufficiale n. 241 del 12-10-1920](#)

⁷³ Ivi, [articolo 70](#)

⁷⁴ Ivi, [articolo 71](#) [articolo 72](#) e [articolo 82](#) Le donne maritate seguiranno la condizione del marito o i figli minori di 18 anni quella dei genitori, per tutto quanto concerne l'applicazione delle disposizioni che procedono.

⁷⁵ Ivi, [articolo 78](#)

⁷⁶ Ivi, [articolo 80](#) e articolo 81Va ad ogni modo segnalato come la complessità delle disposizioni, ma soprattutto le conseguenze che esse ebbero sulle popolazioni dell'Europa Centro orientale, rendono quasi surreale l'ultimo

Con tre decreti legge emanati successivamente alla ratifica del trattato di Saint Germain, il governo italiano, mantenendo il principio della pertinenza come requisito principale per l'acquisto della cittadinanza di pieno diritto, si occupò di regolamentare le procedure da seguire da parte dei "non pertinenti", fermo restando il riferimento allo *jus sanguinis*, che attribuisce a moglie e figli di età inferiore ai 18 anni la cittadinanza del capofamiglia.

Con il primo decreto, emanato nel dicembre del 1920⁷⁷ viene fissato al 15 luglio del 1921 il termine entro il quale doveva essere presentata la domanda. I richiedenti, che non erano in possesso dei requisiti previsti, potevano richiedere ugualmente la cittadinanza italiana dimostrando di risiedere ininterrottamente da almeno venti anni nelle nuove province e di aver adottato quale lingua d'uso la lingua italiana o di conoscere tale lingua a voce e in iscritto.

Il secondo, risalente al mese di gennaio del 1922⁷⁸ riapre i termini entro cui presentare le domande in qualche modo rende meno rigido il requisito della pertinenza in quanto all'articolo 4 stabilisce che *Coloro che hanno conseguita la cittadinanza ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o del presente decreto, saranno considerati pertinenti al Comune nel quale essi o i loro ascendenti già possedevano un diritto di pertinenza o a quello nel quale hanno stabilito o intendono di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, o al Comune di nascita o, non avverandosi alcuna delle circostanze predette a quello che sarà da loro indicato.*

Il terzo provvedimento legislativo è costituito dal decreto ministeriale emanato dallo stesso presidente del consiglio, on. Ivanoe Bonomi nel febbraio del 1922.⁷⁹

Con esso vengono preciseate le procedure da seguire all'atto della richiesta della cittadinanza e quali organismi – comunali, provinciali o addirittura governativi - potevano accoglierla o rigettarla. Continua, inoltre la tendenza a rendere meno discriminante il principio della pertinenza secondo le leggi dell'Impero austroungarico. Ad esempio questa veniva riconosciuta anche se fosse stata acquisita dopo il 24 maggio 1915, se il richiedente fosse figlio di padre o, se il padre è ignoto, di madre che abbia appartenuto a al comune di residenza o, infine, avesse servito nel R. Esercito durante la guerra o fosse discendente di chi abbia prestato tale servizio.⁸⁰

articolo della sezione, il [numero 81](#) in cui si afferma che Le Alte Parti contraenti si impegnano a non porre alcun impedimento all'esercizio del diritto di opzione stabilito nel presente trattato, o nei trattati conclusi tra le Potenze alleate e associate e la Germania, l'Ungheria o la Russia, o fra due o più delle Potenze alleate e associate predette, a fine di permettere a chi vi ha interesse l'acquisto di qualsiasi cittadinanza diversa che gli sia accessibile.

⁷⁷ [REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1890](#) Che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche.

⁷⁸ [REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1922, n. 43](#)

Che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove Province.)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1922 in [Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1922 numero 35](#)

⁷⁹ [Decreto presidenziale del Presidente del consiglio dei ministri Bonomi, in data 1 febbraio 1922](#)
che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove Province, in GU14/02/1922,

⁸⁰ Sull'inserimento nel Regno dei territori acquisiti alla conclusione della Prima guerra mondiale, cfr. Ester Capuzzo, [Dalla pertinenza austriaca alla cittadinanza italiana](#), in «Atti della Accademia Roveretana degli Agiati. A, Classe di scienze umane

Particolare la disposizione relativa alla validazione dell'uso costante della lingua italiana⁸¹ Questo andava provato ottenendo una attestazione rilasciata da una autorità del Regno o con un atto notorio a sunto presso il Municipio del luogo di dimora, mediante la deposizione giurata di quattro testimoni, uno dei quali sia personalmente noto all'autorità comunale. La lingua italiana, da criterio per l'acquisizione della cittadinanza, diventò rapidamente uno strumento di italianizzazione forzata: i nomi delle strade furono italianizzati⁸², furono chiuse le scuole in lingua tedesca e slovena e fu istituito l'obbligo di insegnamento in italiano.⁸³ L'uso della lingua italiana fu imposto anche in tutti gli uffici giudiziari.⁸⁴ Ai nuovi cittadini, definiti allogenici fu imposto di italianizzare il cognome⁸⁵ Risulta pertanto del tutto aleatoria l'affermazione che il riconoscimento o la concessione del diritto di cittadinanza ai termini di questo decreto ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, e comprende il godimento dei diritti politici e che anche le persone fisiche e giuridiche alle quali la cittadinanza italiana era stata concessa sarebbero state considerate quali cittadini italiani di pieno diritto.⁸⁶

La cittadinanza coloniale

Nelle isole dell'Egeo

Il [Trattato di Losanna](#) firmato il 24 luglio 1923 ridisegnò i confini della Turchia moderna che, caduto l'Impero ottomano, rinunciava a tutti i territori del Medio Oriente sui quali aveva dominato per secoli.

Nella sezione II, intitolata Nationalità vennero regolate le questioni legate alla cittadinanza: gli abitanti dei territori che erano stati tolti alla Turchia – comprese le isole dell'Egeo rivendicate dall'Italia - sarebbero diventati *automaticamente e secondo le condizioni della legislazione locale, cittadini dello Stato a cui il territorio [veniva] trasferito* indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa e culturale.

Il trattato fu ratificato in Italia il 15 ottobre 1925⁸⁷ Con un unico articolo venne stabilito che tutti gli abitanti erano *considerati cittadini italiani*, e avrebbero conservato il proprio statuto

⁸¹ Il criterio era previsto dall'Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1920, n.1890 cit.

⁸² [REGIO DECRETO 29 marzo 1923, n. 800](#) Che determina la lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi in [Gazzetta Ufficiale numero 99 del 27 aprile 1923](#)

⁸³ Sull'italianizzazione forzata delle scuole slovene e croate nel Trentino e nel Friuli-Venezia Giulia cfr. Angelo Ara, [Scuola e minoranze nazionali in Italia 1861-1940](#), in Studi Trentini di scienze storiche, sez. Prima 69/4 1990.

⁸⁴ [REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925](#), n. 1796 Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume in pubblicato in [Gazzetta Ufficiale numero 250 del 27 ottobre 1925](#)

⁸⁵ [REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 494](#) Estensione a tutti i territori delle nuove Province delle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, circa la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina pubblicato in [Gazzetta Ufficiale numero 93 del 22 aprile 1927](#)

⁸⁶ Per quelli citati e per tutti gli altri ambiti nei quali fu applicato il processo di italianizzazione forzata cfr Annamaria Vinci, [Bonifica etnica fascista](#).

⁸⁷ [REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1854](#) - Acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna.

personale, considerata la presenza di varietà delle comunità religiose presenti nelle isole⁸⁸ Di fatto, con questa disposizione, si anticipava di due anni quello che accadrà nella colonia libica, nella quale, nel 1927 venne promulgata la cosiddetta cittadinanza italiana libica. Un secondo decreto emanato il 19 ottobre del 1933⁸⁹ aggiungeva alle norme di massima emanate nel 1925, la possibilità di ottenere con decreto reale, inteso il governatore delle Isole e su parere del Consiglio di Stato, la concessione della cittadinanza comprendente il godimento dei diritti politici e l'obbligo del servizio militare. Le donne, come sempre nei provvedimenti di questo tipo, non avevano possibilità di scelta, dovendo in ogni caso seguire le decisioni del capofamiglia.

Il riferimento agli statuti personali che accomuna i percorsi normativi con i quali il fascismo regolamentò lo stato giuridico dei nativi delle due colonie, veniva presentato come una forma di profondo rispetto per le popolazioni locali.⁹⁰ A leggere bene i vari decreti, tuttavia, ne emerge tutta l'ambiguità. Questi statuti, infatti, erano inconciliabili con le leggi italiane, in quanto regolavano in maniera autonoma – a seconda delle religioni - materie come matrimonio, divorzio, eredità e altre questioni come, in particolare, la possibilità di divorziare. Consentire il loro mantenimento, di fatto, rendeva impossibile l'accesso alla città italiana metropolitana, mentre le cosiddette “piccole cittadinanze” svolgevano semplicemente il ruolo di comporre una sorta di gerarchia all'interno della popolazione.

La stessa gerarchia comunque istituita tra le colonie stesse, considerato che per i nativi di quelle dell'Africa Orientale, rimase in vigore sempre la condizione di sudditi.

Nella colonia libica

Occupata stabilmente la Libia nel 1919, in Tripolitania e Cirenaica - le regioni più estese della Libia – furono emanati due distinti decreti dal medesimo contenuto: il 1 giugno in Tripolitania⁹¹ e il 31 ottobre 1919 in Cirenaica.⁹² In essi era prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza metropolitana, con riferimento, tra le altre, anche alla legge allora in vigore in Italia.⁹³

Una disposizione, questa, che doveva rappresentare **la volontà di inclusione** con cui l'Italia si presentava ai nativi.

Questi decreti – che, tra l'altro, non risultano essere stati applicati, visto anche l'obbligo di presentare requisiti che solo pochissimi nativi possedevano - furono superati con l'avvento del regime fascista, caratterizzato dall'accentuarsi della disparità tra il rifiuto di qualsiasi assimilazione giuridica da un lato e le pretese di assimilazione culturale, politica ed economica dall'altro.⁹⁴

⁸⁸ Nelle isole egee la maggioranza della popolazione seguiva il rito greco-ortodosso. Erano presenti, inoltre una minoranza cattolica, principalmente italiana, oltre a piccole comunità ebraiche e musulmane.

⁸⁹ Regio decreto legge 1379 del 19 ottobre 1933 – Acquisto della piena cittadinanza da parte degli abitanti della isole italiane dell'Egeo in [Gazzetta Ufficiale numero 255 del 3 novembre 1933](#)

⁹⁰ Risulta, a questo proposito, interessante la lettura di un articolo di Arnaldo Bertola pubblicato sulla rivista Oriente Moderno Anno 14, Nr. 3 (Marzo 1934), pp. 105-111 Published By: Istituto per l'Oriente, con il titolo *Confessione religiosa e statuto personale dei cittadini italiani nell'egeo e libici* (A proposito del R. D. L. 19 ottobre 1933, n. 1379) pubblicato in [Jstory.org](#)

⁹¹ [REGIO DECRETO 1 giugno 1919, n. 931](#) Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania.

⁹² [REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1919, n. 2401](#) Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

⁹³ [La legge 12 giugno 1912 numero 555](#) citata

⁹⁴ Cfr François Dumasy Italianità, fascistizzazione e categorie giuridiche in Libia sotto la colonizzazione italiana

Con la legge del 26 giugno 1927 n 1013, all'atto della creazione di un unico governo per le due regioni, i decreti vennero aboliti.

Venne, invece, creata la *cittadinanza italiana libica*, attribuita, sembra quasi d'ufficio, a tutti i nativi che avessero *la loro residenza in Tripolitania o in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri*.

Il 3 dicembre del 1934, con Decreto-Legge n. 2012⁹⁵, Italo Balbo ridefinisce l'ordinamento amministrativo della Libia. Viene mantenuta la cittadinanza italiana libica, ma ne vengono aumentati i diritti, soprattutto a livello di partecipazione nelle organizzazioni amministrative. All'articolo 8 torna anche la possibilità di acquisire la cittadinanza metropolitana, con modalità di poco modificate, ma sempre quasi inaccessibili, previste dai provvedimenti emanati nel 1919.

Va comunque messo in evidenza che i due decreti hanno un elemento in comune: entrambi stabiliscono che le due comunità religiose libiche – quella ebraica e quella musulmana – mantengono i propri statuti, personali i primi, quelli personali e censori i secondi.⁹⁶

L'ultima deliberazione che contiene riferimenti alla cittadinanza fu il Decreto Legge emanato il 9 gennaio 1939⁹⁷ (notare: meno di due mesi dopo le leggi per la difesa della razza) che concedeva ai libici musulmani una cittadinanza speciale che consentiva di conservare il loro statuto personale e successorio ma abrogava la facoltà di acquisto della cittadinanza metropolitana prevista dall'art. 37 dell'allora vigente ordinamento organico della Libia, acquisto che avrebbe implicato la perdita dello statuto personale e successorio.

In Africa orientale

Le *sanzioni sui rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi*, emanate nell'aprile del 1937⁹⁸ che punivano con *la reclusione di cinque anni* *Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale italiana* vengono considerate, in generale, come la prima normativa italiana dichiaratamente razzista, quasi un preannuncio delle leggi antiebraiche che sarebbero seguite meno di due anni dopo.

In realtà, per comprendere fino in fondo come il trattamento riservato ai nativi dell'Africa orientale italiana preannunciasse tutta la durezza delle leggi per la difesa della razza, bisogna tener conto anche dei numerosi decreti emanati nei mesi immediatamente successivi, il cui scopo era quello di tutelare il prestigio della razza⁹⁹, attraverso la creazione, per i nativi, di

in «Quale storia» n.1, giugno 2025, pp. 75-90

i soggetti coloniali furono integrati o esclusi dalla comunità nazionale italiana.

⁹⁵ [REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 2012](#) - Ordinamento org. per l'amministrazione della Libia.

⁹⁶ Gli statuti personali regolavano – a seconda delle religioni - materie come matrimonio, divorzio, eredità e altre questioni che, con la cittadinanza metropolitana avrebbero dovuto essere regolate e amministrate dalle leggi italiane. Particolare è il caso del divorzio, che non esisteva nell'ordinamento giuridico italiano.

⁹⁷ [REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1939, n. 70](#) - Aggregazione delle quattro province libiche al territorio del Regno d'Italia e concessione ai libici musulmani di una cittadinanza italiana speciale con statuto personale e successorio musulmano. In Gazzetta Ufficiale numero 28 del 3 febbraio 1939

⁹⁸ [REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937, n. 880](#) - Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi, in [Gazzetta Ufficiale numero 145 del 24 giugno 1937](#)

⁹⁹ [LEGGE 29 giugno 1939, n. 1004](#) Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana. (039U1004)

una condizione di vero e proprio apartheid,¹⁰⁰

Si tratta della legge 13 maggio 1940, n. 822 che contiene le norme relative ai meticci,¹⁰¹ indirizzata - per vari aspetti - cumulativamente, a tutti i residenti nelle colonie italiane¹⁰², nella quale si avverte chiaramente l'analogia con le leggi per la difesa della razza approvate in Italia nel 1938.

L'articolo 1, infatti, dopo aver gerarchizzato i quattro "livelli" dello stato giuridico dei residenti – cittadino metropolitano, nativo¹⁰³, nativo assimilato¹⁰⁴, meticcio¹⁰⁵ – definisce, dal punto di vista biologico, quattro tipologie di meticci, a seconda dello stato del genitore. Nei quattro articoli successivi viene prevista il quasi affidamento, dal punto di vita giuridico, del mantenimento e dell'istruzione, al genitore nativo.¹⁰⁶

A ricordare le leggi per la difesa della razza è anche l'articolo che 6 : *Sono vietati gli istituti, le scuole, i collegi, i pensionati e gli internati speciali per meticci, anche se a carattere confessionale. Gli istituti per nazionali non debbono accogliere meticci che possono soltanto essere accolti negli istituti, nelle scuole, nei collegi, nei pensionati e negli internati per i nativi.* L'articolo 8 interdice il soggiorno nei territori dell'Africa italiana allo straniero non assimilato che contraggia matrimonio con nativo o meticcio, riconosca i figli o adotti un meticcio e il 9 elenca situazioni già in atto al momento dell'emanazione della legge che non verrebbero sanzionate.

Continuando nella lettura degli articoli, risulta, quasi incomprensibile come possa essere applicato l'articolo 10 che recita:

Ai meticci che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i dodici anni di età può essere attribuita la cittadinanza italiana con ordinanza motivata del presidente della Corte d'appello della circoscrizione nella quale risiedono, quando posseggano una educazione italiana e un grado di istruzione pari a quella degli alunni delle terze classi elementari per nazionali, e sempre che abbiano mantenuto buona condotta civile, morale e politica e non siano stati condannati per reati che importino la perdita dei diritti politici.

Non manca, infine, il richiamo diretto alle leggi per la difesa della razza in vigore in Italia, con l'articolo 11 in cui si legge che: *agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana e di ogni altro provvedimento di carattere razziale, il meticcio cittadino è considerato di razza ariana, salvo*

¹⁰⁰ Il termine apartheid è usato in: Angelo Del Boca, Mario G. Rossi, Massimo Legnani (a cura di) – Il regime fascista, Laterza, bari, 1995 per definire il contenuto dei decreti, in base ai quali era vietato agli italiani e agli stranieri europei di abitare nei quartieri popolati dagli indigeni e nei villaggi indigeni della periferia, di frequentare gli esercizi pubblici gestiti da indigeni e "di trasportare su autocarri i nazionali in promiscuità con i sudditi; di trasportare sudditi su autovetture in servizio pubblico da rimessa o da piazza guidate da autisti nazionali". Veniva anche ordinata la spartizione dei locali pubblici (bar, ristoranti, cinematografi, alberghi).

¹⁰¹ [Legge 13 maggio 1940, n. 822](#) – Norme relative ai meticci

¹⁰² L'articolo 1 rimanda alla legge che istituisce la cittadinanza libica speciale; l'articolo 12 stabilisce che *le disposizioni che nei precedenti articoli trattano del cittadino e del meticcio da lui nato, si intendono riferite al cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e al nato da un cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e da un nativo*

¹⁰³ Per nativo assimilato s'intende lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana;

¹⁰⁴ Per nativo s'intende colui al quale è attribuita la cittadinanza speciale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70 , il cittadino italiano libico ed il suddito dell'Africa Orientale Italiana

¹⁰⁵ Per meticcio s'intende il nato da genitore cittadino e da genitore nativo dell'Africa Italiana od assimilato

¹⁰⁶ Ad esempio l'articolo 4 stabilisce che al meticcio non può essere attribuito il cognome del genitore cittadino italiano.

che non debba essere considerato di razza ebraica a norma di legge.

Nella Provincia del Carnaro

La città di Fiume – considerata storicamente italiana in considerazione del fatto che la maggioranza dei suoi abitanti parlava la nostra lingua - fu annessa all’Italia a seguito del trattato di Roma stipulato il 22 febbraio 1924¹⁰⁷ e con un successivo decreto¹⁰⁸ il suo territorio, più una piccola fascia che lo collegava alla costa italiana, fu denominato Provincia del Carnaro¹⁰⁹.

L’annessione, come si vede, era arrivata sei anni dopo la fine della Prima guerra mondiale, anni durante i quali la città, oggetto inizialmente della contesa tra lo Stato italiano che e il neonato *Regno dei Serbi, Croati e Sloveni* aveva successivamente vissuto complesse vicende politiche pur mantenendo, nel corso degli eventi una sorta di continuità con lo stato giuridico di “corpo separato” annesso alla corona dell’Ungheria, stato del quale ad ogni modo la gran parte degli abitanti aveva la cittadinanza.¹¹⁰

Fu forse per questo motivo che il territorio fiumano non venne compreso in quello delle Nuove provincie, e per essi l’acquisizione della cittadinanza italiana fu possibile solo quasi dieci anni dopo il 1919.¹¹¹

¹⁰⁷ [REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1924, n. 211](#) Approvazione dell’Accordo concluso fra l’Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, col quale si stabilisce che la città di Fiume ed il territorio attribuito all’Italia fanno parte integrante del Regno d’Italia. Pubblicato in [Gazzetta Ufficiale numero 45 il 22 febbraio 1924](#)

¹⁰⁸ [REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1924, n. 213](#) Istituzione della provincia del Carnaro con capoluogo Fiume, pubblicato in [Gazzetta Ufficiale numero 46 del 23 febbraio 1924](#)

¹⁰⁹ Questa denominazione è preferibile – nell’economia del saggio – a quella di Provincia di Fiume, per tener conto, con essa anche ad altre località come Abbazia, Volosca, Laurana, i cui nomi ricorreranno nella sua seconda parte.

¹¹⁰ Il Trattato di Versailles non aveva sciolto il nodo dello Stato a cui la città dovesse appartenere. Subito dopo il trattato, nella città - si fronteggiarono due comitati nazionali, uno fiumano (poi italiano), l’altro croato. A prevalere fu il primo e il governo provvisorio da esso istaurato proclamò l’appartenenza della città all’Italia. Seguì l’occupazione da parte di truppe italiane e degli altri stati dell’Intesa, fino a quando la città fu occupata dai volontari a seguito di Gabriele D’Annunzio. Quest’ultimo, pur rivendicandone l’appartenenza all’Italia, immaginava per essa una sorta di Stato fortemente autonomo, nel quale sperimentare forme nuove di organizzazione politica e sociale.

La sua impresa terminò quando il Trattato di Rapallo, firmato il 1920, stabilì che Fiume fosse città libera. Fallito il breve periodo del governo autonomista, e con il pretesto del mantenimento dell’ordine pubblico, il governo italiano, ormai guidato da Mussolini, inviò un governatore militare. Questa mossa costituì l’anticamera dell’annessione all’Italia sancita dal Trattato di Roma del 22 febbraio 1924. Inizia da quel momento la storia italiana della Provincia del Carnaro terminata con la sua assegnazione alla Jugoslavia alla fine della Seconda guerra mondiale.

¹¹¹ In realtà già i vari governi provvisori, compresa la cosiddetta Reggenza del Carnaro, avevano già annullato il concetto di pertinenza. Lo stesso Gabriele D’Annunzio aveva esteso la cittadinanza fiumana a tutti coloro che risiedevano a Fiume. Successivamente, nel periodo che va dal Trattato di Rapallo all’annessione vera e propria il governatore militare cui spettava la facoltà di concedere la cittadinanza abrogò la legislazione previgente, rifacendosi al modello italiano, cioè la legge n. 555 del 13 giugno 1912. A questo proposito cfr: [Alessandro Agri, Lo ‘Stato di Fiume’ e il suo diritto \(1918-1924\)](#), in HISTORIA ET IUS - Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna, 19/2021

Questa fu concessa a seguito della promulgazione – tra il 1927 e il 1928 - da parte del governo italiano, di due decreti.

Il primo¹¹², emanato il 5 maggio del 1927, lascia comprendere già dal titolo - *Cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume* – la propria dipendenza, peraltro dichiarata nel testo, dal trattato di Saint Germain.

Il primo articolo, infatti, stabilisce che acquistano di pieno diritto la cittadinanza italiana le persone maggiori di 18 anni che: in data 3 novembre 1918 godevano la pertinenza al comune di Fiume con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1910 e coloro che godono la pertinenza a Fiume da una data posteriore al 1° gennaio 1910 [ma] sarebbero divenuti cittadini italiani di pieno diritto in base agli articoli 70 e 71 del Trattato di pace di San Germano e, infine, secondo l'articolo 4 coloro che, in base agli articoli 1 e 2 del presente decreto acquistano di pieno diritto la cittadinanza italiana, ma differiscono per razza e lingua dalla maggioranza della popolazione di Fiume, potranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, declinare l'acquisto della naturalità italiana mediante analoga dichiarazione scritta da presentarsi al Prefetto di Fiume.¹¹³ del

Il secondo¹¹⁴, emanato il 2 dicembre del 1928, prevedeva le *norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume* e, a sua volta, si rifà, nell'impostazione, alle leggi attuative del decreto di Saint Germain.

Il primo articolo conferisce al prefetto di Fiume la facoltà di concedere – su domanda - la cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume ininterrottamente da almeno un quinquennio, i quali abbiano adottata come lingua d'uso la lingua italiana, il secondo stabilisce che è sempre il prefetto – sentita una speciale Commissione consultiva da lui stesso nominata, a decidere se accettare o meno la richiesta. Il terzo elenca i documenti che debbono accompagnare la domanda, (contr se sono gli stessi) ma aggiunge un elemento nuovo; i richiedenti che non possano esibire lo svincolo dalla cittadinanza d'origine, avranno annotato sul decreto e nei certificati relativi *che la cittadinanza conferita non attribuisce al concessionario il diritto ad invocare la protezione delle Regie autorità di fronte alle autorità del paese d'origine*.

¹¹² [Decreto Legge numero 723 del 5 maggio 1927](#) - Cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume - pubblicato in [Gazzetta Ufficiale numero 116 del 19 maggio 1927](#)

¹¹³ Anche questo articolo discende dal Trattato di Saint Germain, in particolare dall'articolo 80.

¹¹⁴ Decreto Legge n. 2698 del 2 dicembre 1928 pubblicato in [Gazzetta Ufficiale numero 298 del 12 dicembre 1928](#)